

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Direttore: M. J. DE JOHANNIS.

Anno XLV - Vol. XLIX

Firenze-Roma, 6 Gennaio 1918

FIRENZE: 31 Via della Pergola
ROMA: 56 Via Gregoriana

N. 2279

1918

Il continuo aumentare di abbonati a questo nostro periodico, sia in Italia che all'Estero, aumento anzi accentuatosi maggiormente nel periodo di guerra, ci permette, non senza qualche sacrificio, di far fronte alle accresciute spese di stampa, e di mantenere invariata a L. 20 la quota di sottoscrizione annua per l'Italia e a L. 25 per l'Estero. A differenza quindi di quelle gazzette che hanno dovuto aumentare il prezzo di abbonamento e ridurre in modo considerevole la periodicità, L'ECONOMISTA entra nel suo 45^{mo} anno di vita immutato nel suo apprezzato cammino.

Di ciò ringraziamo vivamente i sottoscrittori vecchi e nuovi.

Tornerebbe sommamente gradito alla Direzione dell'*Economista* di poter completare ad alcuni vecchi e fedeli abbonati, che ne hanno fatto richiesta, le loro collezioni, alle quali non si è potuto provvedere perchè esauriti presso l'Amministrazione i fascicoli mancanti.

Si fa perciò cortese preghiera a coloro che possedessero i fascicoli sotto segnati, e che non volessero conservare la intera collezione di inviargli a questa Amministrazione: faranno così opera gradita agli abbonati predetti. Ecco l'elenco dei fascicoli che si ricercano:

N. 275 del 10 agosto 1879	N. 2071 del 11 gennaio 1914
» 338 » 26 ottobre 1880	» 2072 » 18 » »
» 818 » 5 gennaio 1890	» 2076 » 15 febbraio »
» 822 » 2 febbraio »	» 2079 » 8 marzo »
» 825 » 23 » »	» 2080 » 15 » »
» 829 » 23 marzo »	» 2083 » 5 aprile »
» 860 » 26 ottobre »	» 2109 » 4 ottobre »
» 862 » 9 novembre »	» 2110 » 11 » »
» 864 » 23 » »	» 2118 » 6 dicemb. »
» 869 » 28 dicembre »	» 2227 » 7 gennaio 1915
» 883 » 5 aprile 1891	» 2228 » 14 » »
» 835 » 19 » »	» 2240 » 8 aprile »
» 915 » 15 novembre »	» 2227 » 7 gennaio 1917
» 2046 » 20 luglio 1913	» 2228 » 14 » »
» 2058 » 12 ottobre »	» 2234 » 25 febbraio »
» 2060 » 26 » »	» 2235 » 4 marzo »
» 2063 » 11 novem. 1913	» 2238 » 25 » »
» 2064 » 23 » »	» 2240 » 8 aprile »
» 2068 » 21 dicemb. »	» 2248 » 3 giugno »
» 2070 » 4 gennaio 1914	» 2255 » 22 luglio »

SOMMARIO:

PARTE ECONOMICA.

Il quinto prestito nazionale.
Regno d'Italia - Prestito Nazionale consolidato 5% netto a pubblica sottoscrizione per le spese di guerra.
Sulla mutualità agricola.
La crisi del grano e la politica dei prezzi incitatori.

NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE.

I contadini russi ed i bolscevichi. — Regolamento di immigrazione negli Stati Uniti. — Capo di casa.

FINANZE DI STATO.

Situazione del tesoro al 31 ottobre.

LEGISLAZIONE DI GUERRA.

Diplomi di cultura scientifica. — Pubblicazione di periodici.

NOTIZIE — COMUNICATI — INFORMAZIONI.

Sindacalismo obbligatorio in Germania. — Esenzioni daziarie.

Situazione degli Istituti di Credito mobiliare — Situazione degli Istituti di emissione italiani — Situazione degli Istituti Nazionali Esteri.

Quotazioni di valori di Stato italiani — Valori bancari — Valori industriali — Borsa di Parigi — Borsa di Londra — Borsa di Nuova York — Stanze di compensazione.

Cambi all'Estero — Media ufficiale dei cambi agli effetti dell'art. 39 del Codice commerciale — Corso medio dei cambi accertato in Roma — Rivista dei cambi di Londra — Rivista dei cambi di Parigi.

PARTE ECONOMICA

Il quinto prestito Nazionale.

Il prospetto ufficiale sotto riportato indica le condizioni e le caratteristiche del nuovo titolo di debito pubblico che il 15 corrente lo Stato emetterà e che è stato qualificato coll'appellativo di «prestito della riscossa».

La opportunità della emissione risultava da diverse circostanze e cioè dalla convenienza di riassorbire dal mercato i titoli di debito fluttuante a breve scadenza: costituito dai Buoni del Tesoro, coi quali la Amministrazione statale aveva fatto fronte durante l'anno decorso ai suoi impegni per le spese di guerra, in buona parte, unitamente ai Buoni del Tesoro collocati all'estero, che più che altro rappresentano il saldo provvisorio degli acquisti operati sui mercati stranieri, e che non sono né possono essere compresi nel riassorbimento che la emissione del nuovo titolo di consolidato si propone; inoltre l'aumento dei depositi in conto corrente presso le banche e quello dei depositi a risparmio negli istituti popolari concorrevano a rendere propizio un appello al paese per indurlo a investire i risparmi accantonati, a condizioni migliori di quelle che sono concesse sia ai Buoni del Tesoro, sia ai depositi presso istituti di credito mobiliare e casse di vario genere. Le condizioni generali offerte dal quinto prestito sono vantaggiose; il Cabbiati così le riassume:

«1. Venendo emesso al prezzo di lire 86.50, per ogni cento lire di capitale nominale, e portando l'interesse netto del 5%, il nuovo titolo viene a rendere effettivamente il 5,78%, ossia circa venticinque centesimi di più di quello emesso nello scorso anno, e che, costando L. 90, dava un interesse di 5.55;

«2. Siccome questo titolo verrà posto in vendita dal 15 corrente al 3 febbraio, mentre il «coupon» decorre dal 1° gennaio, è naturale che al prezzo di L. 86.50 l'acquirente debba aggiungere gli interessi maturati dal 1° gennaio predetto sino al giorno del versamento, in ragione del 5%.

«Ma lo Stato offre qui al risparmiatore un ottimo beneficio. E, cioè, lo autorizza a versare sin da ora in conto «acquisto prestito» le somme che crede agli Istituti di emissione (Banca d'Italia e Banchi di Napoli e di Sicilia), i quali corrispondono su questi depositi l'interesse del 5.50%. Cosicché il risparmiatore all'atto dell'acquisto dei titoli non solo non paga l'interesse del 5% ma ottiene a suo favore un interesse attivo netto del 0.50%, che porta a difalco del prezzo di acquisto. Il titolo in tal modo gli viene a costare ancora meno di L. 86.50.

«Quindi tutti coloro, i quali abbiano in questo momento delle somme disponibili presso Istituti di credito, o che ne acquistino riscuotendo fitti, cedole di interessi, ecc., faranno bene a versarle senz'altro in conto prestito perchè effettuano in tal guisa un lucroso investimento sin da questo istante.

«3. Conformemente infine alle promesse fatte lo scorso anno, lo Stato parifica completamente nei vantaggi i detentori del quarto prestito coi sottoscrittori dell'attuale. Essi difatti, che pagarono il titolo a L. 90, possono convertirlo oggi in un titolo equipollente, ricevendo per di più L. 3.50, le quali rappresentano precisamente la differenza fra il prezzo di emissione del prestito antecedente e dell'attuale.

«Con che essi ricavano un duplice beneficio: a) vengono a godere delle garanzie e prerogative concesse al prestito attuale, di fronte a quelli eventualmente successivi; b) si avvantaggiano più rapidamente della ripresa che, a pace compiuta, avranno indubbiamente i titoli di Stato nella ascensione generale dei valori».

Il significato economico del prestito e la sua giusta funzione nei riguardi della produzione della ricchezza sono esattamente definiti dall'Einaudi il quale pubblica

le seguenti considerazioni « il quinto prestito nazionale significa che i cittadini italiani sul reddito attuale, corrente sono pronti a prelevare una parte, che essi non intendono consumare e trasferiscono allo Stato, perchè questo possa far fronte ai bisogni della guerra. Gli italiani oggi viventi dicono: potremmo lavorare per produrre 20 miliardi di reddito annuo — cito una cifra tra l'immaginaria e la approssimativa, perchè nulla si sa in proposito, od almeno si sa soltanto che i 12 miliardi d'un tempo sono, in conseguenza del deprezzamento della moneta aumentati, si ignora di quanto — ossia per produrre merci, derrate, servizi del valore di 20 miliardi di lire annue e potremmo, volendo, consumarli tutti per soddisfare a gusti e bisogni privati ed egoistici. Preferiamo invece produrre bensì 20 miliardi, ma di questi soltanto 12 o 13 di merci e servizi destinati al soddisfacimento di bisogni privati, della popolazione civile e 7 od 8 di armi, munizioni, panni, cibi destinati ai bisogni dell'esercito in campo.

« Questo è il significato dei prestiti nazionali: continuare a produrre, *in complesso*, come prima, anzi più di prima; ma destinare solo metà o due terzi delle cose prodotte al soddisfacimento dei bisogni privati e l'altra metà o gli altri due terzi alla difesa della patria. Così operando, noi ci dimostriamo in primo luogo degni della fiducia che in noi ripongono gli Alleati. Come potremmo invero chiedere altrui non già un soccorso, che questo non vogliamo, ma una giusta cooperazione nell'opera comune, se noi ci rifiutassimo di concorrere ad essa con sacrifici materiali presenti? In secondo luogo noi liquidiamo subito, *senza strascichi di sacrifici futuri*, una parte, delle spese presenti della guerra. Sottoscrivendo al prestito e rinunciando quindi *oggi* al consumo corrispondente di merci per uso privato, noi sopportiamo *oggi* il sacrificio di rinunce che la guerra impone. Fino a concorrenza dei prestiti *oggi* sottoscritti *in paese* e delle imposte *oggi* pagate, la guerra non imporrà più alcun sacrificio alle generazioni venturose. È un errore affermare che i prestiti scarichino sulle generazioni venturose l'onere di pagare le spese della guerra presente. No. Se si tratta di prestiti interni, il sacrificio è compiuto tutto e definitivamente e senza strascichi dalla generazione presente. Oggi e non domani invece di produrre e consumare cibi, vestiti ed altre cose per soddisfazione privata egoistica, si producono e consumano armi, munizioni, vestiti cibi per l'esercito. Domani, a guerra finita, non occorrerà più ripetere il medesimo sacrificio che già fu sopportato una volta con le imposte o con i prestiti *interni*. Soltanto per i prestiti *esteri*, per cui oggi non sopportiamo verun sacrificio, dovremo domani sottoporci al lavoro necessario per il rimborso del capitale e per il servizio degli interessi. I prestiti interni richiederanno in avvenire solo *una diversa distribuzione interna* della ricchezza annualmente prodotta, parte della quale sarà pagata dai contribuenti ai creditori dello Stato. Ma *se le imposte all'uopo create saranno equamente ripartite* — ed ogni maggiore sforzo dovrà essere all'uopo compiuto — la massa totale di ricchezza che in avvenire sarà annualmente prodotta e goduta dai cittadini italiani non sarà di un centesimo scemata in conseguenza dei prestiti odierni di guerra ».

Le convinzioni dell'Einaudi, sebbene discusse, sono espone con accento così persuasivo, da dovere essere tenute in gran conto, anche se non totalmente condivise.

Sotto un altro punto di vista il Franchi prende in considerazione l'effetto che l'aumento di emissione di carta può produrre nei riguardi della svalutazione della moneta; egli afferma:

« Dopo il quarto prestito nazionale, nel quale — fra nuove sottoscrizioni e conversioni — è stata investita la bella somma di 7149 milioni, solo oggi è uscita una nuova emissione. Ma in compenso han preso largo sviluppo gli acquisti dei Buoni del Tesoro triennali e quinquennali, come pure dei Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari. Al 30 settembre la circolazione di questi Buoni di varia natura ammontava complessivamente a 6595 milioni in più della circolazione registrata al 30 giugno 1914.

Tutte queste specie di debiti rappresentano spese di guerra. La somma complessiva di tali spese è valutabile, al 31 dicembre 1917, a 28 miliardi complessivamente, dei quali 14 sono stati erogati durante il 1917.

Cifre così colossali non debbono spaventare. Ed invero la svalutazione della moneta giova sopra tutto allo Stato debitore di stipendi fissi e di quote d'interesse ugualmente fisse.

« Ora gli stipendi dovranno essere proporzionalmente aumentati, come il Governo ha già lasciato intendere, ma gli interessi sono invece destinati col tempo a decrescere,

anche come cifre assolute. D'altronde la esposizione finanziaria dell'on. Nitti è lì ad attestarci che se la parte passiva del bilancio dello Stato si è pressochè raddoppiata, così da raggiungere nel preventivo del 1918-19, un totale di 4 miliardi e 207 milioni, si è parallelamente provveduto anche alle corrispondenti entrate, che si prevedono in 4 miliardi e 419 milioni.

L'organismo finanziario dello Stato si presenta adunque con aspetti di confortante robustezza, così come l'organismo economico della Nazione. E noi possiamo da ciò ricavare i più lusinghieri auspici per l'anno nuovo e per l'esito finale della guerra ».

Nè diversamente opina lo scrittore che nell'Italia, si riconosce sotto la sigla C, dove rileva che « opportunamente notava S. E. Nitti nell'ultima esposizione finanziaria, come la nuova situazione militare creata in ottobre dagli eventi non fortunati della nostra guerra, imponga nuovi doveri civili e più grandi virtù di rinunzie, e imponga anche di provvedere a ciò che è stato perduto: in ogni modo nessuno può disconoscere con lui che la stessa necessità di migliorare le nostre condizioni di vita debba consigliare a chi può, di concorrere con tutti i mezzi a fornire più largo credito allo Stato. « Chi nega il credito — disse il ministro — determina aumenti di circolazione, cioè una svalutazione nuova della ricchezza posseduta. In occasione di nuovi prestiti, tutti debbono concorrere nella maggiore misura possibile, se vogliono fare l'interesse della Patria, ma anche l'interesse personale ».

Nessuno deve avere preoccupazioni su ciò. Prove assai più dure ha superato l'Italia nel decennio che volse dal 1860 al 1870 quando i bilanci dello Stato si chiudevano non con disavanzi che oscillavano da 300 a 800 milioni. L'Italia allora con 6 o 7 miliardi di reddito nazionale stentava a pagare da 500 a 900 milioni d'imposte; alla vigilia della guerra con un reddito nazionale cresciuto da 12 a 14 miliardi, ne pagava facilmente 2500, perchè nel cinquantennio se le imposte annue erano aumentate da 30 a 70 lire per abitante, il reddito medio per abitante era cresciuto da L. 230 a L. 270. Il problema economico per l'Italia si riassume quindi in poter produrre più di quanto oggi produca ».

Sempre in merito alla convenienza della sottoscrizione al prestito in rapporto alla circolazione si Dalla Volta ribatte sulle opinioni consimili: « invece la Circolazione propria degli Istituti di emissione che era di 2199 milioni al 30 giugno 1914, al 30 settembre u. s. la troviamo a 2431 milioni; e questo è ancora un aumento piccolo. Quanto alla *circolazione per conto del Tesoro*, alla stessa data 30 settembre u. s. saliva a 4042 milioni, di modo che la circolazione complessiva era ragguagliata a milioni 6473. Questa ingente massa, che è ancora cresciuta dopo il settembre, pesa gravemente su tutta la economia italiana e bisogna fare sforzi sopra sforzi per evitare di accrescerla ancora. L'aumento di qualche altro miliardo si tradurrebbe in maggiore deprezzamento della nostra valuta, con danno generale, immediato e futuro.

Perchè ciò non avvenga, bisogna che gli Italiani sottoscrivano *largamente, il più largamente possibile*, senza badare a sacrifici nè per l'oggi nè per domani, al nuovo prestito. Con questo non verrà a scemare la massa dei biglietti, ma se ne impedirà l'ulteriore accrescimento. Infatti il prestito li riconduce alla sorgente, cioè fa rifluire i biglietti nelle casse dello Stato, che si trova così ad avere disponibili quei mezzi dei quali già per ragioni varie, aveva dovuto servirsi. E un debito fluttuante viene così a trasformarsi in un debito assestato, consolidato. Questo esige il pagamento dell'interesse, è vero, ma si trasforma in un debito perpetuo, che non agisce più sulla circolazione, in quanto è rappresentato da altri titoli che formeranno oggetto di operazioni di compra-vendita, ma non serviranno per i pagamenti abituali.

E in ciò, appunto, sta il vantaggio per i risparmiatori che portano i loro capitali allo Stato. Essi hanno oggi dei biglietti di Banca e di Stato purtroppo deprezzati, naturalmente infruttiferi, e destinati, se nuove emissioni dovessero farsi (nella dannata ipotesi che il nuovo prestito avesse risultati meschini), a subire altro deprezzamento. Invece, sottoscrivendo al prestito mettono al sicuro i loro risparmi, rappresentati dai biglietti, di più si procurano un reddito, quasi il 5.80 per cento (più altri vantaggi che vedremo), nella misura cioè che nessuna Banca è disposta a dare ai propri depositanti, e in pari tempo aiutano lo Stato a frenare i corsi dei cambi, a limitare la svalutazione del biglietto, ossia cooperano a evitare un danno che li colpirebbe inevitabilmente nella loro duplice qualità di risparmiatori e di consumatori ».

Uno scrittore anonimo ma ben noto e competente confuta nell'*Economista d'Italia* l'opinione di coloro che ritenevano dovesse posporre la emissione del nuovo prestito:

« In primo luogo va osservato che i Buoni del Tesoro hanno un pubblico speciale, formato da una categoria di capitalisti più evoluti, e sono quasi sconosciuti alla folla dei risparmiatori e dei piccoli e medi capitalisti che, con le molte cifre piccole, fanno le grosse somme. E quando, come ora, occorrono molti denari, bisogna sapere cercare e allettare ovunque si trovano, appagando tutti i desideri, rispettando tutti i pregiudizi anche i più stravaganti come sono appunto quelli che attribuiscono un diverso valore alle obbligazioni dello Stato, secondo che sieno espresse in una o in altra forma.

« Lo Stato deve essere pertanto pronto a dare Buoni del Tesoro a chi li desidera e titoli di consolidato a chi crede che questo sia il solo titolo sicuro. Ma non è per questa sola ragione che la emissione di un prestito di guerra si imponeva. Le emissioni a getto continuo di Buoni del Tesoro, dei quali, per la necessità e l'urgenza della finanza di guerra s'è venuto snaturando il carattere e modificato lo scopo, finiscono con affaticare il Tesoro, il quale, tra tanti titoli, a scadenze diverse, è costretto a un penoso, continuo lavoro di rimborsi e di sostituzioni, senza avere sempre la certezza assoluta di poter compensare quelli con queste, e avere prontamente quanto ancora gli occorre per provvedere alle esigenze nuove della cassa.

« È necessario perciò che, non appena possibile, il Tesoro proceda a emissioni di prestiti, sia per consolidare i debiti redimibili accettandone i titoli in versamento, sia per rimborsarne l'importo col prodotto del prestito; con che diminuisce l'ammontare del debito redimibile verso un corrispondente aumento del debito consolidato. Opportunamente pertanto il Ministro del Tesoro ha disposto che sieno accettati in pagamento del nuovo prestito consolidato 5 per cento anche i Buoni del Tesoro di qualunque specie e scadenza; come ha opportunamente disposto che sieno ricevute in pagamento anche le cedole dei debiti di Stato consolidati e redimibili con scadenza al 1 aprile e al 1 luglio 1918, facilitazione questa sulla quale crediamo di richiamare l'attenzione degli interessati ».

Infine gioverà rappresentare alcuni problemi, o meglio alcune questioni di modalità che il decreto 30 dicembre 1917 sul nuovo prestito ha già sollevate.

« La facoltà che hanno i portatori del consolidato 5 % creato col decreto del 2 gennaio 1917 di ottenere il rimborso di lire 3.50 per ogni cento lire di valore nominale dei titoli posseduti ha dato già luogo a parecchie richieste di schiarimenti e facilitazioni.

Il diritto alle 3.50 è riconosciuto a tutti i portatori di titoli, al portatore o nominativi, liberi o vincolati. Tale diritto non può tuttavia essere esercitato prima del giorno successivo alla chiusura della pubblica sottoscrizione al nuovo prestito, ossia prima del 4 febbraio prossimo. Ciò per evitare affollamenti e confusioni agli sportelli delle banche, in un momento in cui il personale è dappertutto assai ridotto. Esso può essere esercitato fino al 15 maggio 1918. Vi sono dunque tre mesi e mezzo di tempo per esercitare la facoltà di ottenere il rimborso.

In speciali condizioni tale termine di tempo non sembra a qualcuno sufficiente. Vi sono, ad es., coloro i quali non posseggono ancora i titoli del consolidato 1917 perchè hanno effettuato le loro sottoscrizioni sui libretti speciali di risparmio postale, ed hanno diritto a completare il versamento delle lire 90 fino a tutto il 31 dicembre 1918.

Il caso deve essere preso in considerazione dal Tesoro e dal Consorzio del prestito. Il metodo più semplice per ovviare all'inconveniente sarebbe di ridurre senz'altro da 90 ad 86.50 la somma da pagare sul vecchio consolidato, consegnando i titoli relativi quando il depositante avrà completato il pagamento delle lire 86.50.

Altre domande meritano d'essere considerate.

Quid per i titoli appartenenti ai combattenti? Può darsi che un soldato o un ufficiale posseda titoli del consolidato 5 % chiusi in cassette di banche od altrimenti riposti e non desideri dar le chiavi della cassetta a parenti od amici. Vi possono essere ottime ragioni per non mettere altri a parte dei propri affari. Dovrà costui, quando non possa ottenere una licenza prima del 15 maggio, rinunciare al diritto che una promessa solenne ed il decreto del 30 dicembre gli consentono?

Quid per i titoli appartenenti ai profughi dalle regioni invase dal nemico od a coloro che ivi rimasero?

Giova chiarire infine un punto: quando si parla di

diritto alle 3.50 spettanti ai portatori del vecchio consolidato, non si vuol già parlare di un diritto a *convertire* il vecchio titolo comprato a 90 lire in uno nuovo, che costerebbe solo 86.50. Il vecchio titolo lo si compera tale e quale e soltanto lo si *presenta* entro il 15 maggio: 1) per essere stampigliato e restituito immediatamente, insieme alle lire 3.50 per cento di rimborso, se trattasi di partite non superiori a 300 lire: 2) per essere trattenuto e restituito poscia, dopo eseguite le relative operazioni; insieme ai nuovi titoli dati gratuitamente in premio e corrispondenti all'ammontare del rimborso delle lire 3.50 per cento. All'atto della restituzione, il portatore pagherà il piccolo conguaglio in denaro che fosse necessario per ritirare i nuovi titoli in una cifra tonda di valore superiore al valore del rimborso a cui si ha diritto ».

REGNO D'ITALIA

Prestito Nazionale consolidato 5 % netto a pubblica sottoscrizione, per le spese di guerra.

Dal 15 gennaio 1918 a tutto il giorno 3 febbraio successivo è aperta la sottoscrizione a un Prestito Nazionale rappresentato da titoli del Debito pubblico consolidato, del valore nominale di lire 100 - 200 - 500 - 1,000 - 2,000 - 4,000 - 10,000 - 20,000 fruttanti dal 1° gennaio 1918 l'annuo interesse di L. 5 per ogni cento lire di capitale nominale, esente da ogni imposta presente e futura, e non soggetti a conversioni a tutto l'anno 1931.

Il prezzo di sottoscrizione è fissato in lire 86.50 per ogni cento lire di capitale nominale, oltre gli interessi dal 1° gennaio al giorno del versamento.

Tali titoli vengono emessi in virtù del decreto di S. M. il Re Vittorio Emanuele III, in data 6 dicembre 1917, n. 1860, e alle condizioni stabilite nel decreto Luogotenenziale del dì 30 successivo, n. 2048.

Possano essere effettuati presso gli Istituti di emissione versamenti in conto sottoscrizione al saggio del 5½ % da regolarsi il primo giorno delle sottoscrizioni.

Le sottoscrizioni non sono soggette a riduzione, e, per importi superiori a lire 100, è ammesso il pagamento rateale nella misura del 35 % all'atto della sottoscrizione, del 30% al 30 aprile 1918 e del resto al 3 luglio 1918.

I sottoscrittori hanno facoltà di anticipare i versamenti in qualunque momento, purchè a rate intere.

Saranno accettate nei versamenti quale denaro contante, sia le cedole dei titoli pubblici consolidati e redimibili, con scadenza 1° aprile e 1° luglio 1918, sia le obbligazioni dei debiti pubblici redimibili, estratte per rimborso. Ai sottoscrittori che verseranno l'intero ammontare delle somme sottoscritte in contante o in cedole saranno immediatamente consegnati i titoli definitivi al portatore.

I titoli del prestito rappresentati da cartelle al portatore sono tramutabili in certificati nominativi, e godono dei diritti, benefici e privilegi spettanti ai titoli del debito pubblico consolidato. Godranno inoltre degli stessi diritti e benefici che venissero accordati ad occasione di nuovi prestiti di Stato, che si emetteranno durante la guerra a condizioni più favorevoli per i sottoscrittori di quelle fissate per il presente prestito.

In pagamento delle somme sottoscritte saranno accettati buoni del tesoro ordinari, buoni quinquennali 4 per cento e buoni pluriennali 5 per cento con le valutazioni seguenti:

a) i buoni ordinari alla pari, con lo sconto nella ragione annua di:

3.75 per cento per quelli con scadenza entro il 31 marzo 1918;

4.50 per cento e 4.75 per cento rispettivamente per quelli con scadenza dal 1° aprile al 30 giugno 1918, e per quelli con scadenza dal 1° luglio 1918 in poi;

lo sconto sarà calcolato in ragione del tempo a decorrere per arrivare alle scadenze;

b) i buoni quinquennali 4 per cento scadenti negli anni 1918-1919-1920 muniti di tutte le cedole non ancora scadute, con le valutazioni seguenti comprendenti capitale e interessi per ogni cento lire di capitale nominale:

buoni con scadenza al 1° aprile 1918 per L.	103 —
» » al 1° ottobre » » » »	102 —
buoni con scadenza al 1° aprile 1919 per L.	101.30
» » al 1° ottobre » » » »	100.30
» » al 1° ottobre 1920 » » » »	98.50

c) buoni pluriennali 5%:
buoni triennali, muniti della cedola al 1° aprile 1918

e delle successive, con le seguenti valutazioni, comprendenti capitale e interessi, per ogni cento lire di capitale nominale:

buoni con scadenza al 1° aprile	1919 per L.	102.50
» » al 1° ottobre	» » »	102 —
» » al 1° aprile	1920 » » »	101,70
» » al 1° ottobre	» non muniti della	

della cedola al 1° aprile 1918, ma delle successive, per L. 98.30;

buoni quinquennali 5% muniti della cedola al 1° aprile 1918 e delle successive, a L. 100.10, comprendenti capitale e interessi per ogni cento lire di valore nominale.

I buoni quinquennali 5% con scadenza al 1° ottobre 1922, non muniti della cedola al 1° aprile 1918, ma delle successive, saranno invece valutati a lire 97.60 per ogni cento lire di valore nominale.

Sono ammessi inoltre in versamento titoli pubblici emessi in paesi esteri, da determinarsi dal Ministro del Tesoro.

I portatori del Prestito consolidato 5% creato col R. D. 2 gennaio 1917, n. 3, potranno chiedere che sia loro compensata la somma di L. 3.50 per ogni cento lire di capitale nominale, che risulta dalla differenza fra il prezzo di emissione dei due prestiti.

Tale abbuono sarà corrisposto in contanti se i titoli presentati non eccedono complessivamente L. 300 di capitale nominale, altrimenti in nuovi titoli.

Le sottoscrizioni del nuovo prestito si ricevono presso tutte le Sedi, Succursali e Agenzie della Banca d'Italia e dei Banchi di Napoli e di Sicilia. Gli Istituti di Credito e di Risparmio, le Ditte Bancarie associate in Consorzio agli Istituti di emissione, e le Agenzie dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, hanno facoltà di raccogliere le sottoscrizioni per portarle ai detti Istituti di emissione. Uguale facoltà è data anche alle Esattorie delle Imposte dirette e agli Uffici postali.

Sino a tutto il 3 febbraio 1918, saranno aperte le sottoscrizioni anche nella Tripolitania e nella Cirenaica presso le Filiali degli Istituti di emissione, e resteranno aperte fino a tutto il 15 aprile successivo presso le Filiali stesse dell'Eritrea e presso la R. Tesoreria della Somalia.

Gli italiani all'estero possono prendere parte al Prestito acquistando al prezzo di emissione, e cioè da lire 86.50 per cento più interessi maturati dal 1° gennaio 1918 al giorno del versamento, presso gli Istituti e le Ditte che saranno indicate: se residenti in Europa o in paesi del bacino Mediterraneo sino a tutto il 3 febbraio 1918; se residenti in altri paesi dell'estero, sino a tutto il 15 aprile 1918.

ITALIANI!

La mirabile prova di resistenza militare e civile data dal nostro paese con rinnovata fede e indomabile energia affida nel modo più certo che esso corrisponderà con patriottico slancio all'appello che rivolgiamo a tutti i cittadini dal più ricco al più modesto. Sarà questa la più eloquente affermazione della nostra forza morale e della più ferma volontà di cooperare con coloro che su la terra, nel cielo e in mare si sacrificano eroicamente per la sicurezza e la grandezza della Patria.

Roma, 5 gennaio 1918.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
V. E. ORLANDO.

Il Direttore della Banca d'Italia Il Ministro del Tesoro
B. STRINGHER. F. S. NITTI.

Sulla mutualità agricola.

L'argomento che il nostro egregio collaboratore On. Conte Corniani tratta nello scritto che sotto pubblichiamo, ha due aspetti: uno costituzionale e l'altro politico.

Non vi ha dubbio si avveri la mala abitudine, più volte deplorata, che il regolamento compilato dal potere esecutivo svisti talvolta o devii totalmente l'intento e le direttive della legge approvata dal potere legislativo. Alcune volte ciò accade per la imperfezione delle disposizioni emanate dal Parlamento, ma molte altre: ciò deriva da una vera e propria intenzionalità del Governo e delle sue emanazioni di far passare attraverso il regolamento disposizioni che non avrebbero ottenuto la approvazione delle Camere. Quanto il nostro collaboratore denuncia, è da ascrivere appunto a questo secondo caso ed è da considerarsi non solo come riprovevole costume, ma da ripudiarsi perchè anticostituzionale e attentato di diminuzione delle garanzie che rivestono tutto il nostro sistema legislativo.

L'aspetto politico della questione viene chiaramente spiegato dal sig. V. Mangano nel Corriere d'Italia di questi giorni, colle seguenti considerazioni:

« Parrebbe adunque che col nuovo Regolamento in gestazione si voglia minacciare un vero e proprio catenaccio per le Mutue, e le idee prevalenti nelle Commissioni verrebbero a dare perciò tutto un risultato studiatamente ostile alle Mutue nuove, alle Mutue di carattere non laico o non neutro, in sostanza verrebbero a costituire indirettamente un vero e proprio monopolio della Cassa Nazionale riguardo alla assicurazione obbligatoria degli infortuni sullavoro agricolo, attraverso le propaggini rosse che a quell'Istituto sono tanto legate.

« Ed in tal caso sono i cattolici e le loro organizzazioni sommatamente interessati a che i nervi della mutualità non vengano recisi con misure indirette, ma che essendo di vastissima applicazione, colpirebbero in pieno quelle Mutue che adesso abbiamo, creerebbero un terreno di artificiale sterilità per quelle che verremmo a creare.

« Ora un primo esame che dal nostro punto di vista si presenta importantissimo è quello del diritto di rappresentanza in quei Comitati di liquidazione, in quelle Commissioni arbitrali ed in quel Consiglio superiore che per gli articoli 10, 14 e 22 del Decreto-legge vengono ad essere gli organi direttivi di vario grado nella grande funzione assicuratrice.

« Si ripresenta integralmente la questione per altri istituti nostri già sostenuta, quella cioè di un vero e proprio diritto di cittadinanza delle organizzazioni nostre, alle quali sotto i soliti pretesti o attraverso le solite formule insidiose, non dev'essere in alcun modo negato per ragione o in odio del loro colore, il rigoroso trattamento di parità come a tutte le altre.

« È quindi in nome degli interessi altissimi, economici, sociali e morali, della libera mutualità che noi poniamo il problema alla pubblica considerazione, esprimendo il desiderio, più che legittimo, che i membri della Commissione che elabora il Regolamento sentano il dovere, diciamo *dovere* nel senso più giuridico e più democratico della parola, di abbandonare un mistero che non dev'essere lecito in materia di tanta importanza e di così grande interesse.

« Sappiamo, purtroppo, che bastano un inciso insidioso, un articolo ovattato di termini blandi, per uccidere un principio, per tarpare una iniziativa, per sviare una corrente d'idee. Ciò non dev'essere possibile nell'applicazione di una legge sociale, per la quale fin da ora reclamiamo altamente la più completa lealtà politica, il maggiore rispetto per le iniziative di ogni parte, e l'abbandono della comoda fobia contro le organizzazioni *confessionali*, dette tali solo perchè vengono dai cattolici e sono poggiate sui concetti sociali che han dato tante prove di resistenza, di efficacia e di vera utilità sociale ».

Questo breve estratto delle considerazioni espresse dal sig. Mangano illustrano a sufficienza che esiste una evidente lttia fra due gruppi di Mutue. Ora noi non potremo mai abbastanza deplorare che istituzioni di tal genere, le quali hanno un principalissimo contenuto economico di prevalenza sociale debbano invece essere da alcuni considerate con prevalenza dal punto di vista della origine o veste politica; è questo uno dei mali gravi che inquinano i nostri istituti e che va combattuto; appunto perchè sappiamo per prova che tutto ciò che ha colore politico si stinge o diventa più carico in relazione alla maggiore o minore resistenza o contrarietà che trova da parte degli avversari. E ciò diciamo, i nostri lettori sanno bene, senza alcuno spirito di partigianeria per l'uno e l'altro dei campi contendenti.

D'altra parte per quei principi di libertà che ci sono cari, non possiamo ammettere, data la esplicita volontà del legislatore di lasciare alle iniziative private aperto il campo della mutualità agricola, che per vie non rette si addivenga, anche parzialmente, a delle esclusioni, attuali o future, di manifestazioni di quelle libertà che verrebbero così ad essere menomate. Ed ora la parola all'on. Corniani.

Per iniziativa del Senatore Cencelli e di altri parlamentari è stata promossa una riunione che si deve tenere l'8 gennaio a Roma, allo scopo di rendere vano il tentativo di monopolio da parte dell'Istituto Nazionale di Assicurazione Infortuni per le assicurazioni di infortuni agricoli, tentativo che si vuole realizzare, snaturando, col regolamento, lo spirito della legge, ciò che peraltro è successo più d'una volta in Italia.

L'assicurazione degli infortuni agricoli fu oggetto di un progetto ministeriale e d'un'importante relazione del Senatore Cavasola in Senato ove l'argomento dette luogo ad un'elevata discussione durata parecchi giorni del passato luglio.

L'assicurazione per lavoranti agricoli dai 9 ai 75 anni, secondo il progetto dell'Ufficio centrale del Senato, contro gli infortuni agricoli, ha carattere collettivo e non richiede tenuta di libri e polizze per assicurazioni individuali. Supposta l'estensione agricola coltivabile di 26 milioni d'ettari la spesa sarebbe di 13 milioni all'anno, cioè mezza lira per ettaro a carico della proprietà rurale. Dalla discussione risultò come già tale assicurazione funzionasse liberamente per merito di intelligenti proprietari costituiti in Mutue, fra le quali sono da ricordarsi quella di Vecelli, quella di Firenze, la Cassa Agricola di Bologna ed altre.

Ed il ministro De-Nava, riconoscendo che la Cassa Nazionale Infortuni (che ultimamente aveva raggiunto un deficit di 4 milioni) non poteva assolvere esclusivamente il compito dell'assicurazione, accettava la modificazione della Commissione del Senato, che ammetteva anche le *Mutue Sindacate* od altri *Enti* esercitanti tal-assicurazioni prima del 26 marzo 1917. Durante la discussione pervenne un telegramma dell'Accademia Reale di Agricoltura di Torino, che mentre plaudiva al principio dell'assicurazione ai contadini, faceva voti che sia sancito il diritto di libero funzionamento delle Mutue esistenti e di quelle che si costituissero a norma di legge in concorrenza con l'Istituto di Stato, come si pratica nell'industria. E questo concetto fu propugnato da numerosi senatori. Il Senatore Faina così si esprimeva:

«Noi, italiani, avevamo il genio delle iniziative individuali, la maggior parte delle nostre istituzioni economiche e sociali sono sorte spontaneamente le Casse di Risparmio italiane ad esempio, sono ancora oggi citate a modello, ma poi via via colla prevalenza del socialismo di Stato tedesco, abbiamo voluto imitare quello che si fa in Germania. Sarebbe ora di esaminare se tutto questo meccanismo statale adattato forzatamente a popoli che hanno un genio diverso, non possa portare a conseguenze ben diverse da quelle che ne son derivate in Germania».

Sta il fatto, che al progetto approvato dal Senato, con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917 si aggiunse all'art. 5 la facoltà di costituire *Mutue obbligatorie* riconoscendosi per tal modo l'utile funzione sociale delle *Mutue* che il ministro De-Nava diceva che si doveva tendere ad organizzare in tutto il Regno fiorendo attualmente quasi esclusivamente nell'Italia settentrionale e Centrale. Doveva quindi produrre sorpresa l'apprendere che nella compilazione del Regolamento si cercava di ristabilire l'art. 16 del progetto ministeriale sostituito dall'art. 5 del Senato, per dare il monopolio alla Cassa Nazionale Infortuni. Su tale circostanza fu presentata interpellanza da molti deputati compreso il sottoscritto, protestando contro tale tendenza di frustrare ogni vantaggio dell'iniziativa privata, che può offrire tariffe più limitate. Ed analoga interpellanza fu presentata in Senato, per sapere se il Ministro dell'Industria non creda opportuno e doveroso che il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura non debba tener conto in ogni sua parte della deliberazione del Senato *specialmente per quanto riguarda i principi della mutualità*. E facciamo voti, che la riunione promossa dal Senatore Cencelli abbia un risultato pratico.

Ing. G. CORNIANI
Deputato al Parlamento.

La crisi del grano e la politica dei prezzi incitatori.

I prezzi d'impero dei due cereali principali per il 1918 vennero, con decreto ministeriale del 22 novembre u. s., elevati a L. 60 per i grani teneri e semiduri, a L. 70 per i grani duri o da pasta, a L. 45 per il granturco per quintale netto e per imerce nel magazzino del detentore.

Il principio di valersi degli alti prezzi di requisizione per moderare la crisi del pane creata dalla guerra e che neppure la pace potrà tosto risolvere, ora applicato, con inusitata larghezza di criteri dell'on. Miliani, è veramente degno di plauso. Pretendere d'imporre, con decreti prefettizi, le colture è semplicemente assurdo. L'agricoltore coltiva, non ciò che la legge vuole, ma quello che il suo tornaconto gli suggerisce. Non seminerà mai grano se i prezzi di questo rendono più conveniente la produzione del fieno. Così avvenne in ogni tempo. Allorché Roma nei primi anni fortunati e gloriosi dell'impero cominciò a vendere a bassi prezzi i grani esotici, i coltivatori del Lazio, non avendone più interesse, sostituirono al frumento la pastorizia. Il latifondo e l'urbanesimo presero il posto della piccola proprietà rurale. Soltanto un prezzo altamente remuneratore può determinare una distribuzione delle colture più profittevole alla collettività.

È lecito sperarlo dal recentissimo decreto dell'on. Miliani, pienamente consapevole dei bisogni alimentari, concreti e urgenti, del momento?

Il decreto, sebbene uscito un mese dopo che le semine nella maggior parte della penisola erano già compiute non sarà certo inefficace. Le cifre disastrose dell'ul-

timo raccolto granario basta no da sole a mostrarne l'opportunità.

Produzione dei grani in Italia.

Anni	Superficie coltivata		Prodotto	
	ettari		totale	per ettaro
1914	4.769.300		Q. 46.153	9.7
1916	4.726.300		» 48.044	10.2
1917	4.272.100		» 38.312	8.9

Sono le cifre che si impongono all'attenzione di quanti si ribellano al razionamento del pane che urge invece rendere più severo, eliminando soprattutto l'abuso delle razioni supplementari ed egoismi personali e locali incompatibili con la suprema gravità dell'ora.

Il raccolto del 1917 non rappresenta che la metà del consumo normale ed ancora meno della metà tenendo conto delle scorte granarie, civili e militari perdute nelle province invase dal nemico, e alla cui popolazione, rifugiata nelle braccia amorse della Patria, si deve egualmente provvedere. Il Friuli da solo produce in media 331.000 quintali di frumento e 1.327.000 quintali di granturco all'anno. Se poi dai 38 milioni attuali deduciamo i sei milioni di quintali occorrenti per la semina, non restano, per provvedere alla alimentazione di oltre 36 milioni di abitanti, che 32 milioni di quintali di grano. È la cifra di venti anni fa allorché la popolazione del regno ammontava appena a trentadue milioni. Raggiungliata alle bocche ed ai giorni consente, per *pane* e *pasta*, una razione media individuale di 200 grammi.

Nè vi ha da sperare per riempire il vuoto nella importazione dall'estero oscillante nel periodo 1909-1913 intono ai 14 milioni e mezzo di quintali all'anno. La guerra ha ridotto ovunque, ed in misura considerevole, le disponibilità. Per sopperire ai bisogni nostri e degli altri alleati gli Stati Uniti non esitarono a razionare il pane. Per estendere la superficie granaria applicarono una imposta sulle terre incolte, alle quali si propone ora di destinare i prigionieri tedeschi catturati dagli inglesi e dai francesi e che essi devono nutrire. Ma per quanto generoso il concorso americano non basta ad eliminare la carestia ed a dispensarci dalla più rigida parsimonia. Perciò ogni espediente governativo per accrescere la produzione del grano, che costerà a lungo sempre meno del grano esotico, deve essere accolto dai consumatori e dai contribuenti con viva soddisfazione.

Ma ancora più utile appare il decreto dell'on. Miliani se invece della produzione complessiva esaminiamo quella regionale che per condizione di suolo, di clima, di tecnica agraria presenta la maggiore varietà.

I dati dell'ultimo raccolto granario di scompongono per ciò che riguarda la superficie coltivata nel modo che segue:

Anni	Italia	
	setten- trionale	Italia merid. e insulare
1914	Ett. 2.284.400	Ett. 2.484.900
1916	» 2.354.200	» 2.372.100
1917	» 2.210.600	» 2.052.500

L'azione della guerra sulla considerevole riduzione della superficie coltivata è evidente. E ciò specialmente nell'Italia meridionale e insulare, nelle quali gli uomini rappresentano i nove decimi della popolazione agricola. In confronto al 1914 la superficie coltivata a frumento venne nel 1917 ridotta in esse, per scarsità di braccia maschili valide — le donne sono pressoché escluse dai lavori campestri — di 432.400 ettari suscettibili di una produzione di oltre tre milioni e mezzo di quintali di grano. È una condizione che il decreto ministeriale, associato ai *premi* ed alle *sovvenzioni* ragguardevoli già concesse a tanta parte degli agricoltori meridionali può rimuovere, incoraggiando le semine di tardo autunno e invernali. In talune contrade del mezzogiorno le tardive piogge autunnali, ostacolando la preparazione del terreno, protraggono spesso la semina fino alla metà di gennaio. Ma anche se il decreto non valesse ad estendere la coltivazione del frumento, servirebbe sempre mirabilmente a stimolare ovunque nella prossima primavera quella del *granturco*, che può occupare il mezzo milione di ettari prima della guerra riservato a quella. È il solo cereale, che nell'ora presente possa supplire, sotto forma di polenta o come miscela nella fabbricazione del pane, alla mancanza del grano.

Nè del tutto trascurabile è l'azione che il nuovo

decreto può esercitare sull'incremento del prodotto unitario, ora sceso, causa la riduzione dell'area frumentaria nel mezzogiorno e le vicende avverse della stagione nel settentrione, a meno di nove quintali per ettaro. È una media umiliante anche in tempo di guerra che dopo i prezzi, i premi, le sovvenzioni dell'on. Miliani non dovrebbe più apparire. L'alto prezzo, eccitando gli agricoltori a prodigare al frumento le più diligenti cure primaverili, avrà per effetto di accrescerla, specialmente nell'Italia meridionale, esposta nei momenti più critici della vegetazione dei grani a vicissitudini atmosferiche ignote alle regioni settentrionali.

A questi vantaggi se ne aggiunge, per ultimo, un altro negletto dai critici del decreto miliano, invidiosi dei tanti compensi accordati agli agricoltori settentrionali.

È la eliminazione dell'antitesi fra il grano e il fieno, finora risolta nel mezzogiorno con la vittoria del secondo. L'alto prezzo del fieno che ben poco costa all'agricoltore ebbe per effetto di ridurre la coltivazione del grano almeno cinque volte più onerosa. Il fieno che si vende a 30 lire costa ai produttori appena otto: il grano, che nei latifondi costa ora agli agricoltori non meno di 50 lire, si vendeva a 52, od a 60 lire. Oggi l'ingiusto rapporto con i nuovi elevati prezzi di requisizione, è in parte corretto, ma non lo sarà per intero che allorché il prezzo d'impero del fieno sarà limitato al doppio del suo costo di produzione.

Allora soltanto il grano vincerà il pascolo.

I nuovi prezzi del grano non bastano però da soli ad eliminare il pericolo della carestia. Nella misura attuale — non certo eccessiva, date le quotazioni elevatissime dei grani esteri pari al doppio dei prezzi d'impero nazionali — se non avranno per effetto di estendere l'area frumentaria concorreranno almeno ad arrestarne la progressiva riduzione, specialmente nelle regioni meridionali e nelle isole nelle quali la produzione granaria è ancora suscettibile di notevole incremento.

L'on. Miliani, che giustamente non teme, quando si tratta di intensificare la produzione, che gli agricoltori guadagnino troppo, avrebbe potuto fissare prezzi d'impero ancora più elevati.

Anche, però fossero aumentati per i terreni meno fertili l'azione stimolante loro sarà sempre contrastata dal difetto quantitativo di mano d'opera. La popolazione rurale maschile fra il 15 ed i 65 anni non conta che 4.763.582 individui, dei quali oltre due milioni furono chiamati sotto le armi. Integrare tanta lacuna estendendo gli esonerati e le licenze agricole, favorendo la provvista dei concimi chimici, incoraggiando l'applicazione delle macchine, deve essere il compito ulteriore della nostra politica agraria. Solo accrescendo la produzione dei cereali si può risparmiare al paese la fame, perenne insidia alla sua resistenza bellica, ridurre gli acquisti di grani all'estero e quindi i debiti verso gli alleati, la domanda di tonnellaggio, la misura del cambio, e infine metterlo in condizione, allorché dopo la pace cesseranno gli aiuti degli alleati, e più difficili, per la risorta concorrenza dei belligeranti attuali diventeranno i rifornimenti all'estero, di bastare a sé stesso.

Sono tre obbiettivi al raggiungimento dei quali tutti devono cooperare associando agli sforzi degli agricoltori per accrescere la produzione, i sacrifici dei consumatori per economizzare il pane.

Soltanto a questo modo si potrà dire che la guerra è combattuta dall'intera nazione.

FEDERICO FLORA.

NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE

I contadini russi ed ibolscevichi. — I disordini agrari scoppiati nel mezzogiorno della Russia, lo scatenamento delle passioni del popolo in una immensa « jacquerie » fanno apparire la Russia come un immenso vulcano in eruzione. È lo svolgimento naturale delle cose ed era prevedibile, afferma l'Istituto russo in uno dei suoi recenti Bollettini. Il miraggio della « terra al popolo » fatto balenare davanti agli occhi del contadino da politici irresponsabili, ha prodotto il suo effetto. Stanchi di aspettare la « riforma agraria » promessa con tanta inconsapevolezza, i contadini vanno a prendersi le terre, a bruciare le case dei signori, a devastare i campi. A giudicare il contadino russo secondo queste manifestazioni violente si direbbe che egli non ha nulla da perdere, che rovescia con una violenza inaudita le forme antiche di proprietà per crearsi il suo diritto nuovo.

Se facciamo però astrazione di questo aspetto giornalmente mutevole degli avvenimenti che ci fa apparire la Rivoluzione russa come

un caleidoscopio, e se guardiamo i fatti alla luce fredda delle cifre e delle considerazioni statistiche, ben diverso sarà il nostro giudizio sul contegno dei contadini russi durante la rivoluzione.

Prima di tutto, il contadino russo non ha una naturale tendenza al socialismo, come si crede facilmente in Europa. L'antica « obscina » la proprietà collettiva delle terre, ha ricevuto un fiero colpo dalla legislazione agraria di Stolypin, destinata a creare la proprietà *individuale* sulla terra ed a accelerare la decomposizione della « obscina ». Il celebre decreto del 9 novembre 1906 (sussistente immediatamente alla prima Rivoluzione nel 1905) autorizzava l'abbandono della « obscina » da parte dei suoi membri e l'acquisto in proprietà individuale delle terre finora in possesso collettivo. Il contadino ben poco si curava dello scopo politico della nuova legge destinata ad indebolire lo « spirito collettivista » della campagna russa. Per lui la nuova legge rappresentava un nuovo diritto di proprietà e come tale fu accolta. Secondo i calcoli fatti da Tchernysiov (noto economista socialista della scuola di Plechanov) nell'anno 1917 il numero dei « dvor » (cioè il casale colle terre aderenti destinate al mantenimento di una o più famiglie) scioltisi dalla « obscina » era di 4 ½ milioni su un numero totale di 12 ½ milioni di « dvor ». La decomposizione della « obscina » si era dunque compiuta con una rapidità straordinaria.

E gli altri 2/3 dei contadini ?

Dobbiamo constatare che anche fra gli obseinniki « ufficiali » il vero spirito collettivista andava attenuandosi sotto la pressione dei fatti della vita economica. L'obschina colla sua spartizione periodica delle terre era sempre stata un impedimento allo sviluppo tecnico dell'agricoltura. Perciò in certe obschine la spartizione periodica delle terre non si era più fatta dopo la liberazione dei contadini, e le terre passavano tranquillamente da una generazione all'altra, sviluppando nell'anima del contadino la sensazione tranquilla e sicura del possesso. Questo stato di fatto venne consacrato giuridicamente dalla legge del 14 giugno 1910 che rendeva obbligatorio il passaggio *in proprietà individuale* delle terre non spartite dopo la liberazione dei contadini. Secondo i dati statistici, il numero dei « dvor » soggetti a questa legge nell'anno 1916 ammontava a 3 ½ milioni. Su 12 ½ milioni di « dvor » dunque 8 milioni di « dvor », di cui il principio di vita era diventato la proprietà individuale. Il contadino russo aveva compiuto durante gli ultimi anni un cammino rapidissimo. Da forme arcaiche della proprietà non permettenti uno sfruttamento razionale della terra egli era arrivato ad un *individualismo economico* schietto.

Quel passaggio della campagna da un collettivismo primitivo ad un individualismo moderno, è forse stato la conseguenza più importante della prima rivoluzione russa. È in questo fatto che risiede il significato rivoluzionario della legislazione di Stolypin che, liquidando un ordine di cose non adattato alle condizioni di vita omoderna, preparò l'avvenimento di un ordine di cose nuovo. In questa classe di contadini nuova come si distribuiscono i diversi strati ? Quale è la proporzione dei proletari veri e propri che sarebbero interessati alla proprietà collettiva sulle terre. Lo stesso economista Tchernysiov ci fornisce i dati sulla composizione di classe della campagna russa. Il proletariato di terra dà una percentuale del 10 % del numero totale dei contadini.

Quanto ai contadini proprietari — facciamo una premessa. La cosiddetta « fame di terra del contadino russo », leggendaria ormai in Europa, è una cosa molto relativa. Delle quantità di terra che in Stati più progrediti, con un sistema di *cultura più intensiva* sarebbero perfettamente sufficienti, in Russia sono giudicati insufficienti. Fatta questa premessa, stabiliamo la categorie di contadini secondo la quantità di terra in loro possesso.

	Percentuale
Contadini con poca terra (fino a 4 dessiatine) . . .	15 %
Contadini con poca terra (fino a 8 dessiatine) . . .	37 %
Contadini con molta terra (più di 8 dessiatine) . . .	38 %

Traendo la somma otteniamo dunque : Proletariato (senza terra o con terre fino a 4 dessiatine) il 25 %.

Contadini che traggono la loro sussistenza dalla terra (secondo il linguaggio adottato dagli economisti russi la quantità di 8 dessiatine dà la cosiddetta « norma d'approvvigionamento ») 37 %.

La borghesia contadina (che lavora per il mercato) 38 %.

Questo quadro della campagna russa ci presenta un aspetto ben diverso da quello che si potrebbe immaginare leggendo i comunicati dei giornali sui disordini agrari. Prima di tutto il contadino russo è prevalentemente *individualista*, in secondo luogo nella sua maggioranza non è ancora *proletarizzato*.

Guardata con degli occhi occidentali la situazione del contadino russo non si presenta affatto insolubile. La cosiddetta « fame di terra » non è un fenomeno inerente allo sviluppo agrario della Russia. La quantità di terre in possesso dei contadini è sufficiente ; la Russia non soffre di una mancanza di terre, ma di una mancanza di capitali per sfruttare razionalmente queste terre. E notiamo incidentalmente. La soluzione del problema agrario in Russia non dipenderebbe da una riforma agraria avente per scopo di stabilire la proprietà collettiva delle terre, bensì da uno sviluppo intenso del capitalismo industriale, che darebbe delle possibilità di sviluppo all'agricoltura.

Dopo questa diversione torniamo al nostro contadino. La sua

fisionomia è dunque perfettamente diversa da quella che troppo facilmente immaginiamo.

Ed ecco perchè non dobbiamo meravigliarci che malgrado i disordini agrari scoppiati, la maggioranza schiacciante dei contadini era ed è per il Governo di Kerensky, l'unico che finora abbia saputo svolgere un'attività creatrice anche nel campo sociale.

I bolsceviki non possono contare sull'appoggio della Russia agraria. I contadini sono troppo realisti per non intravedere quello che c'è di utopistico e di politicamente disonesto nel contegno dei massimalisti al Governo.

Ne troviamo una prova preziosissima in un proclama diretto dal Consiglio dei deputati contadini ai suoi membri. In questo proclama (antecedente alla sommossa massimalista) il Consiglio dei deputati contadini esorta la « democrazia rivoluzionaria » a dare il suo appoggio al Governo di Kerensky, l'unico Governo capace di condurre la Russia fino all'Assemblea Costituente.

Tutte le forze del popolo che lavora, dice il proclama, debbono essere tese verso la preparazione della Costituente e verso la continuazione della guerra.

Il contadino troverà la sua pace per il lavoro e per le riforme unicamente quando il nostro esercito avrà vittoriosamente respinto il nemico che si prepara a spartire le nostre terre.

Non si direbbe che questi contadini colla loro ingenuità abbiano più senso politico e intuiscono le realtà e le necessità del momento con molta più chiarezza che coloro i quali attualmente dirigono le sorti della Russia.

Che lezione di saggezza politica da infliggere ai massimalisti, al Governo, da parte di semplici contadini considerati da loro con disprezzo come gregge !

Regolamento di immigrazione negli Stati Uniti. — Il Consolato Generale degli Stati Uniti d'America, comunica :

La nuova legge sulla Immigrazione emanata dal Congresso degli Stati Uniti d'America il 5 febbraio 1917, atta a restringere l'immigrazione in quegli Stati, contiene, fra le altre disposizioni, i seguenti nuovi provvedimenti i quali non sono inclusi in precedenti regolamenti :

Tutti gli stranieri che abbiano compiuti i sedici anni di età o più, debbono sapere leggere la lingua inglese od altra lingua o dialetto, incluse l'Ebraico e l'Yiddish; purchè lo straniero sia ammesso di entrare, oppure gli stranieri prima d'ora o d'ora innanzi legalmente ammessi di entrare, oppure cittadini degli Stati Uniti portano seco o mandano a chiamare il proprio padre o nonno di oltre 55 anni d'età la propria moglie, o la propria madre o nonna, a figlia nubile oppure vedova, se comunque ammissibili, sappiano o meno leggere.

Sono esenti dalle precedenti disposizioni della detta legge gli stranieri i quali evadano da persecuzioni religiose, e coloro che siano stati legalmente ammessi negli Stati Uniti ed abbiano risieduto colà per un periodo di 5 anni e ritornino agli Stati Uniti entro sei mesi dalla data della loro partenza dagli Stati Uniti.

La tassa di entrata ammontante a 8 dollari è esatta da ciascuno straniero, inclusi i marinai stranieri regolarmente ammessi negli Stati Uniti. Marinali stranieri sbarcati in un porto degli Stati Uniti contrariamente alla legge saranno, in qualunque tempo entro tre anni, soggetti ad essere rimpatriati qualora non fossero ammessi.

Tutti gli stranieri appartenenti alle seguenti classi saranno esclusi dall'essere ammessi negli Stati Uniti: tutti gli idioti; gl'imbecilli; le persone deboli di mente; gli epilettici; i maniaci; le persone d'inferiorità psicopatica costituzionale, le persone affette da alcoolismo cronico; gl'indigenti; i mendicanti di professione; i vagabondi; le persone affette da tubercolosi e da malattie ripugnanti, pericolose e contagiose; le persone che furono condannate per felonìa od altro crimine e di cattiva condotta; i poligami; gli anarchici, o persone che credono od hanno vocazione di rovesciare il Governo degli Stati Uniti con la forza o la violenza, ecc.

Qualunque persona che parta da un porto straniero per gli Stati Uniti con l'intenzione di entrarvi in transito, oppure arriva in un porto degli Stati Uniti, dovrà presentare prima di ottenere il permesso di entrarvi, il passaporto valido munito della fotografia del portatore debitamente firmata o legalizzata. La moglie, o la figlia sotto l'età di 21 anni, od il figlio sotto l'età di 16 anni, possono essere inclusi nel passaporto del proprio marito o genitore, ma le fotografie di ciascuno di essi devono essere attaccate al passaporto. Ciascun ragazzo che abbia compiuto i 16 anni di età o più dev'essere munito di passaporto proprio. Il passaporto di ciascuno straniero deve portare il Visto di un ufficiale consolare rilasciato dal consolato del distretto dal quale lo straniero parte per gli Stati Uniti.

Affine di accertare la indentità, la nazionalità e le ragioni per cui gli stranieri entrano negli Stati Uniti, ciascuno straniero, eccettuati gli ufficiali debitamente accreditati, deve fornire all'ufficiale consolare una dichiarazione in scritto, (Modello N. 228 fornitogli dai Consolati medesimi) in triplo, con le fotografie da attaccarsi, nella quale deve comparire il nome del portatore, la occupazione, la nazionalità ed i luoghi di nascita delle persone che formano la propria famiglia e che l'accompagnano, come segue :

1. Data e luogo di nascita del portatore del passaporto ;
2. Nazionalità e razza del padre e della madre ;

3. Luogo dell'ultima residenza del portatore del passaporto ;
4. Se o meno abbia mai risieduto negli Stati Uniti ;
5. Data della partenza per un porto degli Stati Uniti, imbarco e nome del piroscafo ;
6. Nomi e indirizzi delle persone conosciute dell'applicante ;
7. Durata e ragioni per cui l'applicante intende di far visita e luogo in cui crede di andare a risiedere, con documenti od altro che comprovino tali ragioni da esso sottoposte.

La dichiarazione, in triplo, dev'essere fatta almeno due settimane prima della partenza proposta, ed una copia verrà unita al passaporto. Per la esecuzione di detta dichiarazione o per il Visto sui passaporti non sarà esatto alcun diritto consolare.

Gli ufficiali consolari, e le diverse Compagnie di navigazione e loro agenzie, che fanno servizio per il trasporto dei passeggeri agli Stati Uniti, possono in qualunque tempo fornire qualsiasi ulteriore informazione sia sulla legge d'immigrazione che sui regolamenti dei passaporti degli Stati Uniti.

Capo di casa. — Una brillante tesi giuridica a cui il momento attuale conferisce un'importanza particolare si è discussa innanzi alla Pretura del V Mandamento di Genova.

Si trattava di stabilire se il capo di casa dovesse considerarsi il padre, ed in mancanza di esso, la madre, ecc., secondo il diritto familiare; o non pure vivendo la madre, potesse essere considerato agli effetti giuridici, il figlio che desse il maggiore contributo economico alla famiglia.

Questo a proposito della madre che invocava l'applicazione del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916 sostenendo che, lei vedova, era capo di casa il figlio maggiore richiamato alle armi, e che quindi non era obbligata se non al pagamento di metà del fitto di casa secondo le modalità stabilite dal decreto stesso per i capi-famiglia richiamati.

Per contro il padrone di casa esigeva il pagamento integrale del fitto, oppure lo sfratto, sostenendo che secondo il diritto familiare il decreto era inapplicabile in tale caso.

Riportiamo la parte sostanziale della sentenza :

« Ritiene il giudicante, che il decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916 non debbasi interpretare con i criteri giuridici, vieti ed inadatti oramai, dell'epoca di pace, ma debbasi interpretare con criteri che sianò meglio consoni al momento, e con una mentalità di guerra, che della guerra, delle gravose condizioni da essa imposte, e dei doveri nuovi che a tutti essa prescrive, abbia profonda coscienza, con una mentalità, in sostanza, che senta tutta l'umanità che la guerra risveglia ed anche ravviva ed intensifica.

La vecchia nozione quindi del « capo di casa », che si vuol dedurre dal diritto di famiglia, non può certamente trovare in oggi, applicazione alcuna nella legislazione nuova ed eccezionale del momento calamitoso che tutti noi attraversiamo.

Non più, adunque, il criterio politico, bensì deve essere il « criterio economico » quello che deve prevalere per determinare chi sia il capo di casa in una famiglia. E se chi sostiene prevalentemente la famiglia, chi apporta i maggiori mezzi economici per fronteggiare il peso ed il disagio della vita familiare, sempre più gravosa, che attualmente si vive, sia appunto un figlio, fosse ancora nella sua minore età, questo figlio soltanto e non il padre, ed in mancanza del padre, non la madre, devesi considerare unicamente come il capo della famiglia, agli effetti di cui nel decreto luogotenenziale che autorizza il pagamento di metà dell'affitto, qualora appunto il capo di famiglia si trovi richiamato sotto le armi. Tale è l'interpretazione più consona alla logica giuridica ed allo spirito della legge che è quello di alleviare alle famiglie meno agiate le rispettive condizioni finanziarie, rese più difficili dal richiamo alle armi del capo di famiglia. Ed è anche l'interpretazione che l'equità suggerisce per quel sentimento di umanità, che è stato scritto da un filosofo poeta, non essere veramente « una intesa all'eroico ed al sublime se non quando costretta alla guerra ».

FINANZE DI STATO

Situazione dei tesoro al 31 ottobre. — Dai conti riassuntivi del Tesoro al 31 agosto, al 30 settembre e al 30 ottobre di recente pubblicati ricaviamo i seguenti dati che, posti a confronto con quelli del periodo normale anteriore alla guerra, permettono di valutare l'onere da questa cagionato alle finanze dello Stato :

	agosto 1913	agosto 1917	differenza
Guerra	25,6	1038,6	+ 1013,0
Marina	26,0	59,6	+ 33,6
		51,6	+ 1046,6
	settem. 1913	settem. 1917	differenza
Guerra	52,1	1209,3	+ 1157,2
Marina	24,7	54,4	+ 29,7
		76,8	+ 1186,9

	ottobre 1913	ottobre 1917	differenza
Guerra	72,4	1303,5	+ 1231,1
Marina	36,7	69,2	+ 32,5
	109,1	1372,7	+ 1263,6

Aggiungendo alle maggiori spese dei tre mesi qui presi a considerare quelle sostenute per la guerra e la marina dall'agosto 1914 al luglio 1917, abbiamo:

	Guerra	Marina	Totale
	milioni di lire		
Preparazione alla guerra	1.618,6	159,3	1.778,1
Giugno 1915	311,4	5,	316,5
L'esercizio 1915-1916	7.965,9	346,7	7.303,6
L'esercizio 1916-1917	11.885,9	406,9	12.292,8
Luglio	667,6	5,2	672,8
Agosto	1.013,0	33,6	1.046,6
Settembre	1.157,2	29,7	1.186,9
Ottobre	1.231,1	32,5	1.263,6
	24.841,7	1.019,0	25.860,9

Si ha dunque un totale di 25.860,9 milioni di lire di cui 24.841,7 milioni da attribuirsi all'esercito e 1.019,0 milioni alla marina. A tal somma per conoscere l'onere complessivo cagionato dalla guerra sulle finanze dello Stato andrebbero aggiunti gli interessi pagati sui debiti contratti, le indennità e le pensioni di guerra che nell'insieme ascendono a parecchie centinaia di milioni.

LEGISLAZIONE DI GUERRA

Diplomi di cultura scientifica. — La *Gazzetta ufficiale* pubblica il seguente Decreto N. 1905, in data 28 ottobre 1917.

Art. 1. — Oltre alle lauree e diplomi attuali, per cui nulla è innovato, le Università Regie possono rilasciare così agli italiani come agli stranieri, diplomi speciali, a titolo di particolare cultura scientifica, in una speciale disciplina, sulla base di studi, da essi liberamente scelti, a norma delle disposizioni seguenti.

Gli italiani possono conseguire tali diplomi speciali solo dopo che abbiano ottenuta una laurea o un diploma comune nello Stato a norma delle leggi vigenti.

Art. 2. — Per gli stranieri, che non siano in possesso di una laurea o diploma comune, il corso per il conseguimento di un diploma speciale non potrà avere una durata inferiore a quattro anni, e dovrà comprendere almeno dodici iscrizioni a corsi di una o più Facoltà o scuole.

Saranno computate come iscrizioni diverse anche quelle prese nella stessa materia, sia contemporaneamente presso diversi insegnanti, sia successivamente nei diversi anni presso lo stesso insegnante, purchè lo svolgimento della materia nella sostanza e nell'indirizzo sia diverso.

Sono computati gli anni ed i corsi seguiti presso le Università estere, secondo le norme dell'art. 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R decreto 9 agosto 1910, n. 795; e sono altresì computate, per un quarto dei corsi seguiti, le iscrizioni ai corsi di liberi docenti quando il programma e lo svolgimento vengano giudicati rispondenti, a norma dell'articolo seguente, ai fini dei diplomi.

Art. 3. — Non più tardi della fine del terzo anno di studi lo studente deve indicare la disciplina, nella quale intenda conseguire lo speciale diploma, i corsi seguiti e quelli che si proponga di seguire negli anni successivi.

La Facoltà o scuola, alla quale appartiene la disciplina, dovrà giudicare se i corsi già frequentati e da frequentare siano sufficienti per l'ammissione all'esame di diploma.

Quando la disciplina comprende materie appartenenti a più Facoltà o scuole, tale giudizio sarà pronunziato da una speciale Commissione formata dal rettore dell'Università, su proposta delle rispettive Facoltà o scuole.

Art. 4. — Lo studente che abbia compiuto i suoi studi a norma degli articoli precedenti può essere ammesso all'esame di diploma.

La domanda deve essere accompagnata da una dissertazione a stampa.

L'esame consiste:

- in una discussione sulla dissertazione;
- in una conferenza sulla disciplina che è oggetto del diploma e sui metodi relativi di ricerca;
- in una prova pratica, se il diploma ha per oggetto discipline sperimentali.

La Commissione giudicatrice sarà formata dal rettore dell'Università, secondo le norme del regolamento generale universitario, su proposta della Facoltà o scuola, cui appartiene la disciplina che è soggetto del diploma, e con riguardo particolare alle materie nella disciplina stessa comprese.

La Commissione sarà presieduta dal professore ufficiale più anziano.

Art. 5. — Lo studente italiano o straniero, che abbia ottenuta una laurea o diploma comune, potrà conseguire un diploma speciale con un anno di studio e con almeno tre iscrizioni e sostenendo un esame di diploma nei modi stabiliti dagli articoli precedenti.

Sulla sufficienza della durata degli studi e del numero e qualità dei corsi per l'ammissione all'esame di diploma speciale, giudicherà la Facoltà o Commissione speciale, a norma dell'art. 3.

Art. 6. — Per tutto quanto non sia regolato dagli articoli precedenti, varranno le norme vigenti per gli studi universitari. L'iscrizione però dello studente che aspira al conseguimento del diploma speciale sarà fatta solo ai corsi speciali che egli abbia chiesto di seguire.

Per gli studenti forniti di licenza d'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) il Consiglio accademico deciderà se il loro titolo di studi sia sufficiente per le iscrizioni da essi chieste fuori della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali o della Scuola di farmacia. Il rettore trasmetterà le relative deliberazioni al Ministero, a norma dell'ultimo comma dell'art. 95 del regolamento generale universitario.

Art. 7. — I diplomi, conferiti giusta le disposizioni del presente decreto, avranno valore di lauree speciali nelle discipline per le quali sono conferiti. Ma essi non avranno alcun effetto, neppure a titolo di equipollenza, per abilitare all'esercizio professionale o per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 8. — Agli effetti delle tasse, gli studenti aspiranti ai diplomi speciali sono considerati come uditori, a termini dell'art. 114 del regolamento generale universitario.

La cessione di cui al precedente articolo comprende: l'intero corpo stradale delle linee stesse, con le annesse opere d'arte, fabbricati, massicciate armamento, meccanismi, condutture elettriche in genere, apparati centrali; e, per la linea Varese-Porto Ceresio, anche gli impianti di blocco e trazione elettrica, nonché la sottostazione rotante di Biususchio coi relativi macchinari; il materiale rotabile in circolazione sulle linee e nelle stazioni ed in servizio compreso il materiale che si trovasse, all'atto della consegna, in riparazione presso officine sociali o di terzi; e il materiale d'esercizio adibito alle linee medesime.

Per materiale d'esercizio s'intende quello stesso specificato al punto 2 dell'allegato C) al capitolato annesso alla convenzione 27 aprile 1885 e cioè le grue mobili, i copertoni, i meccanismi, gli attrezzi e gli utensili delle officine, i meccanismi, gli attrezzi e gli utensili delle stazioni; il mobilio delle stazioni; gli apparecchi fissi e mobili per l'illuminazione; gli apparati telegrafici ed elettrici in genere e gli orologi.

Sono per contro esclusi dalla cessione gli approvvigionamenti relativi all'esercizio, di cui la società disponesse all'atto della consegna, quali: le rotaie, le traverse, il materiale minuto d'armamento, i combustibili e le altre scorte di magazzino in genere. Lo Stato avrà tuttavia il diritto, facendone la dichiarazione, all'atto della consegna delle linee, di rilevare in tutto o in parte il detto materiale a prezzi correnti di mercato della giornata; e il relativo importo sarà da esso pagato alla Società entro tre mesi dalla consegna.

Da ultimo naturalmente sono esclusi dalla cessione il numerario di cassa che si troverà nelle stazioni o presso la Direzione: le somme e i titoli costituenti depositi di spettanza della Società. I depositi effettuati da terzi, relativi alle linee cedute, verranno consegnati allo Stato, che subentrerà nei diritti e negli oneri della Società.

5. Le linee formanti oggetto della cessione di cui ai due precedenti articoli, con i loro annessi ed accessori ivi indicati, saranno rispettivamente cedute e rilevate nello stato di esercizio in cui si troveranno all'atto della consegna, essendo per patto espresso escluso ogni obbligo da parte della società cedente di provvedere a modificazioni o miglioramenti di qualsiasi natura.

Per quanto riguarda il materiale che, all'atto della consegna si trovasse in riparazione presso officine, sociali o di terzi (e che pure, ai sensi del precedente articolo 4, è compreso nella cessione), le spese ancora da pagare delle riparazioni in corso dovranno essere assunte e pagate dallo Stato.

6. Per il periodo decorrente dalla firma della presente convenzione fino alla consegna alle strade ferrate dello Stato delle linee cedute, la Società del Mediterraneo dovrà dimostrare di avere speso, in complesso per manutenzione della via e del materiale rotabile delle linee medesime somme non inferiori alle medie erogate per gli stessi titoli nei corrispondenti periodi del triennio precedente, e verserà alla cassa delle ferrovie dello Stato la eventuale differenza in meno.

Pubblicazione di periodici. — La *Gazzetta ufficiale* pubblica il seguente Decreto n. 1913 in data 12 dicembre 1914.

Visti i Nostri decreti 28 febbraio 1917, n. 208, 12 aprile 1917, n. 597 e 15 luglio 1917, n. 1182;

Ritenuta la necessità di limitare ulteriormente il consumo della carta in vista delle crescenti difficoltà di approvvigionamento delle materie prime occorrenti alla produzione di essa, e insieme di portare il prezzo convenzionale della carta ceduta ai giornali ad una misura più vicina a quella del suo aumentato costo reale;

Considerato che occorre aumentare il prezzo di vendita dei giornali per raggiungere i fini suindicati ed anche per assicurare un

equo trattamento economico al personale necessario all'esercizio delle aziende giornalistiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto coi ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1918, i giornali quotidiani e gli altri periodici non potranno essere venduti al pubblico ad un prezzo inferiore a centesimi dieci la copia.

La presente disposizione si applica anche ai così detti numeri unici.

Art. 2. — Dalla data predetta, il prezzo di abbonamento ai giornali quotidiani dovrà essere aumentato, in proporzione della durata dell'abbonamento, di almeno lire dodici all'anno su quello stabilito pel 1917.

Per i periodici non quotidiani l'aumento sul prezzo stabilito pel 1917 sarà di almeno tre quarti del suo importo.

Gli abbonamenti non potranno avere durata inferiore a tre mesi.

Non possono concedersi agli abbonati premi od altri vantaggi, salvo l'abbonamento collettivo con altri periodici che già sia stato praticato nel 1917, purché il prezzo ne sia aumentato nella misura indicata dai comma precedenti.

Le disposizioni dei primi due comma di questo articolo non si applicano ai periodici che attualmente si vendono al pubblico per un prezzo non inferiore ai dieci centesimi al numero o non si vendono a numeri separati, né agli abbonamenti che già siano in corso alla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 3. — A decorrere dalla data stabilita dall'art. 1. nella pubblicazione dei periodici, si dovranno mantenere immutati i formati che essi hanno attualmente, ed osservare le altre norme seguenti:

a) i giornali quotidiani non potranno essere pubblicati in un numero di pagine superiore a quattro. Dovranno inoltre dieci volte al mese essere pubblicati in due pagine, ad eccezione dei giornali aventi dimensioni non superiori a 18 decimetri quadrati di stampa in ogni facciata, per i quali tale obbligo è limitato a quattro volte al mese;

b) gli altri periodici, che escono una o più volte la settimana, in ogni mese dovranno pubblicare un numero di pagine inferiore di almeno un quarto alla media mensile di quelle pubblicate nel secondo semestre del 1917.

Questa disposizione non si applica ai settimanali che si pubblicano in non più di quattro pagine, per i quali continuerà ad avere vigore la sola riduzione disposta dall'art. 7 del Nostro decreto 12 aprile 1917, n. 597;

c) per i periodici teatrali e cinematografici che si pubblicano una o più volte al mese, dovrà ridursi il numero di pagine di non meno della metà della media mensile di quelle pubblicate nel secondo semestre del 1917;

d) la resa che si potrà concedere ai rivenditori non dovrà superare il dieci per cento del numero di copie date in vendita ad essi.

Art. 4. — Anche ai giornali quotidiani, che uscissero dopo la pubblicazione del presente decreto, si applicheranno, oltre la norma stabilita nell'art. 1, quelle sancite nei comma terzo e quarto dell'art. 2 e nelle lettere a) e d) dell'art. 3.

Il loro prezzo di abbonamento non potrà essere inferiore a L. 28 l'anno.

Le altre pubblicazioni periodiche che si iniziassero dopo la entrata in vigore del presente decreto, fermo sempre restando anche per esse quanto è disposto dall'art. 1, non potranno avere un numero di pagine superiore a quattro se usciranno due o tre volte al mese, ed a due, se usciranno una o più volte la settimana.

A quelle che usciranno sei volte la settimana sono pure applicabili il terzo o quarto comma dell'art. 2, la lettera d) dell'art. 3 ed il secondo comma del presente articolo.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto, le edizioni speciali che si stampassero in luogo diverso da quello in cui continua a pubblicarsi il giornale saranno considerate come nuove pubblicazioni. Saranno egualmente considerate come nuove pubblicazioni i giornali, che cambiassero il luogo di pubblicazione o dei quali venisse aumentato il numero delle volte in cui periodicamente si pubblicano, o che infine riprendessero le pubblicazioni dopo averle sospese per un periodo maggiore di novanta giorni.

Art. 5. — Presso ogni cartiera il ministro dell'industria, commercio e lavoro può istituire organi di sindacato, temporanei o permanenti, per gli accertamenti tecnici ed economici relativi alla fabbricazione ed al costo della carta.

Ai funzionari incaricati del sindacato dovranno essere esibiti i registri e gli altri documenti relativi alle gestione della cartiera. Essi avranno il diritto di visitare tutti i locali, i depositi, le macchine ed ogni altro oggetto che si riferisca all'esercizio dello stabilimento.

Art. 6. — In caso di inadempienza da parte dell'esercente di una cartiera all'obbligo di produrre i quantitativi di carta ad essa prescritti a norma dell'art. 3, lettera a) del Nostro decreto 15 luglio 1917, n. 1182, il ministro per l'industria, commercio e lavoro, a meno che non risulti che l'inadempienza sia dovuta a cause non imputabili alla cartiera medesima, potrà, sentito il rappresentante della ditta, ordinare l'acquisto in danno di essa della carta non consegnata od offerta di tale qualità da giustificare il rifiuto.

La differenza tra il prezzo di acquisto della carta sul mercato e quello che si sarebbe dovuto corrispondere alla cartiera a norma dell'art. 3, lettera b), del suddetto Nostro decreto, rimarrà a carico della cartiera stessa. Per il rimborso di tale differenza si osserveranno le norme sancite nel testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639. Nel caso di ricorso o di opposizione eventualmente proposta a termini dell'art. 3 del detto testo unico, il magistrato adito ha anche facoltà di giudicare se concorrevano gli estremi per l'acquisto in danno, stabiliti nella prima parte del presente articolo.

Art. 7. — Il ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'accordo con quello dell'interno, stabilirà i prezzi e le norme da osservarsi nella distribuzione della carta per le pubblicazioni alle quali viene assegnata ad un prezzo inferiore a quello di costo.

Art. 8. — Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con l'ammenda da lire cento a duemila e con la confisca degli stampati per i quali non siano state osservate le norme predette.

In caso di recidiva, potrà inoltre essere sospesa o revocata ogni concessione fatta al periodico dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle postali e ferroviarie. Tale provvedimento verrà adottato dalle amministrazioni competenti dietro richiesta del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Perdurandosi nella pubblicazione del periodico senza osservare le norme del presente decreto, non ostante il provvedimento menzionato nel capoverso che precede, potrà con decreto del ministro dell'interno ordinarsene la sospensione comminata dall'art. 5 del R. decreto 23 maggio 1916, n. 675.

Art. 9. — La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è attribuita, oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, agli uffici dipendenti dal ministro dell'industria, commercio e lavoro ed a quelli di censura sulla stampa.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

I nostri decreti 18 febbraio 1917, n. 208, 12 aprile 1917, n. 597 e 15 luglio 1917, n. 1182 restano in vigore in quanto non siano modificati dal presente.

NOTIZIE - COMUNICATI - INFORMAZIONI

Sindacalismo obbligatorio in Germania. — I commercianti all'ingrosso della Germania si sono opposti all'idea del sindacalismo obbligatorio. Una riunione tenuta a Berlino, sotto la presidenza del Sig. Lustig, consigliere di commercio, ha discusso tale questione in relazione a quella più generale dell'intervento dello Stato, giungendo al seguente voto:

«L'Unione Centrale dei commercianti all'ingrosso della Germania considera il sistema del sindacalismo obbligatorio come molto dannoso per l'avvenire economico del paese. I commercianti all'ingrosso devono fare e faranno tutto il possibile per evitare ogni nuovo attacco alla libertà dell'attività economica tedesca, la quale è la fonte della forza economica e del benessere del popolo.

Questa libertà d'iniziativa è assolutamente indispensabile ai commercianti soprattutto nel commercio internazionale di importazione e di esportazione. Qualora il Governo si vedesse costretto, durante la guerra, a prendere delle nuove misure nel senso del sindacalismo obbligatorio, l'Unione Centrale dei commercianti all'ingrosso dovrebbe esigere, a motivo delle ripercussioni di queste misure sul commercio, che dei rappresentanti scelti nel suo seno partecipino alla preparazione e alla elaborazione di esse. Quando si tratti creare delle organizzazioni incaricate della ripartizione di certi prodotti occorre che queste organizzazioni siano costituite dallo stesso commercio all'ingrosso.

L'Unione Centrale deve soprattutto cercare che queste misure di guerra siano applicate in modo da permettere il ritorno immediato, dopo la conclusione della pace, alla libertà commerciale e industriale.

Esenzioni daziarie. — Il Ministero delle finanze comunica: In conformità delle considerazioni che determinarono il decreto in base al quale ai territori delle provincie di Torino, Alessandria e Genova, dichiarate in stato di guerra, non fu applicata l'esenzione daziaria contemplata dal decreto 25 maggio 1915, per i viveri ed i foraggi destinati alle truppe di terra e di mare mobilitate, è stato ora disposto che lo stesso trattamento sia esteso alle provincie di Bergamo, Como, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia e Reggio Emilia dichiarate in istato di guerra col decreto 1° dicembre 1917.

Proprietario-Responsabile: M. J. DE JOHANNIS.

Luigi Ravera, gerente.

Banca Commerciale Italiana

(Vedi le operazioni in copertina)

SITUAZIONE

	30 settembre 1917	31 ottobre 1917
ATTIVO.		
N. in cassa e fondi presso Ist. emis. I.	88.216.705,15	93.646.002,50
Cassa, cedole e valute	1.840.231,95	1.122.668,13
Portaf. su Italia ed estero e B. T. I.	1.108.065.859,23	1.175.160.719,37
Effetti all'incasso	19.141.825,20	27.363.010,43
Riparti	78.184.374,64	69.032.749,95
Effetti pubblici di proprietà	55.840.956,02	50.252.982,30
Titoli di proprietà Fondo Previd. pers	14.333.500 —	14.333.500 —
Anticipazioni su effetti pubblici	6.512.250,08	6.965.722,84
Corrispondenti - saldi debitori	662.736.854,08	789.509.247,92
Partecipazioni diverse	16.350.930,93	16.108.843,95
Partecipazioni Imprese bancarie	13.646.636,12	13.646.636,13
Beni stabili	19.202.694,35	19.202.694,35
Mobili ed imp. diversi	1 —	1 —
Debitori diversi	15.236.055,63	13.158.160,14
Deb. per av. depos. per cauz. e cust.	1.647.153.042,72	1.789.248.098,72
Spese amministr. e tasse esercizio	14.627.023,11	16.447.453,38
Totale . . . I.	3.761.115.843,22	4.045.198.491,20
PASSIVO.		
Cap. soc. (N. 272.000 azioni da L. 500 cad. e N. 8000 da 2500)	156.000.000 —	156.000.000 —
Fondo di riserva ordinaria	31.200.000 —	31.200.000 —
Fondo riserva straordinaria	28.500.000 —	28.500.000 —
Fondo previdenza pel personale	15.156.458,45	15.001.736,27
Dividendi in corso ed arretrati	1.577.495 —	1.471.310 —
Depositi in c. c. e buoni fruttiferi	297.740.320,76	321.088.023,63
Accettazioni commerciali	41.071.765,14	41.047.772,30
Assegni in circolazione	54.510.098,30	67.639.187,60
Cedenti effetti all'incasso	34.915.775,01	45.859.749,52
Corrispondenti - saldi creditori	1.367.285.001,66	1.452.944.325,51
Creditori diversi	59.931.836,22	65.883.585,97
Cred. per avallo depositanti titoli	1.647.153.042,72	1.789.248.098,72
Avanzo utili esercizio 1915	797.672,86	797.672,86
Utili lordi esercizio corrente	25.271.378,10	28.221.967,18
Totale . . . I.	3.761.115.843,22	4.045.198.491,20

Banca Italiana di Sconto

SITUAZIONE

	30 giugno 1917	30 settembre 1917
ATTIVO.		
Azionisti a saldo azioni	23.529.800 —	12.864.450 —
Numerario in Cassa	35.404.393,65	37.793.632,45
Fondi presso Istituti di emissione	1.114.928,11	1.365.072,91
Cedole, Titoli estratti - valute	1.857.095,63	1.719.328,76
Portafoglio	469.206.239,87	614.456.878,28
Conto Riparti	44.223.461,17	42.138.454,42
Titoli di proprietà:	67.315.688,02	50.751.460,62
Titoli del Fondo di Previdenza	2.006.677,90	1.986.622,86
Corrispondenti saldi debitori	494.784.367,12	514.528.997,79
Anticipazioni su titoli	3.282.460,98	2.755.850,47
Debitori per accettazioni	20.240.469,18	16.916.022,40
Conti diversi - saldi debitori	8.022.734,06	9.460.775,94
Esattorie	—	473.776,25
Partecipazioni	4.590.956 —	7.329.488,90
Beni Stabili	9.234.722,94	9.234.722,94
Mobili, Casette di sicurezza	500.006 —	560.400 —
Debitori per avalli	49.949.738,04	51.281.668,14
Conto Titoli:		
a cauzione servizio	3.947.565,39	3.984.965,39
presso terzi	18.228.739,50	18.608.225 —
in deposito	270.460.778,02	292.660.682,87
Spese di amministrazione e Tasse	5.145.075,65	7.111.721,57
Totale . . . I.	1.533.166.497,83	1.706.716.197,96
PASSIVO.		
Capit. soc. N. 230.000 Azioni da L. 500	115.000.000 —	115.000.000 —
Riserva ordinaria	4.000.000 —	4.000.000 —
Fondo per deprezzamento immobili	1.086.913 —	1.086.913 —
Azionisti - Conto dividendo	393.678 —	369.007 —
Fondo di previdenza per il personale	2.188.319,63	2.201.323,30
Dep. in c/c ed a rispar.	210.076.086,10	223.477.201,82
Buoni frut. a scad. issa	13.766.590,32	15.018.025,11
Corrispondenti - saldi creditori	772.399.996,81	897.340.750,93
Accettazioni per conto terzi	20.240.469,18	16.641.032,40
Assegni in circolazione	27.157.467,69	36.088.142,29
Creditori diversi - saldi creditori	16.177.616,40	13.590.948,23
Avalli per conto terzi	49.949.738,04	51.284.668,14
Esattorie	56.925,84	—
Conto Titoli	209.637.082,91	315.253.873,24
Utili dell'esercizio precedente	81.229,28	81.229,28
Utili lordi del corrispondente esercizio	10.954.384,03	15.288.092,52
Totale . . . I.	1.533.166.497,83	1.706.716.197,96

Credito Italiano

(Vedi le operazioni in copertina)

SITUAZIONE

	31 ottobre 1917	30 novembre 1917
ATTIVO.		
Azionisti saldo Azioni	—	261.750 —
Cassa	128.496.564,20	132.841.421,20
Portafoglio Italia ed Estero	988.607.069,95	1.020.159.138,75
Riparti	78.471.238,70	73.771.291,75
Corrispondenti	446.789.215,80	454.492.752,45
Portafoglio titoli	14.137.592,95	13.303.623,10
Partecipazioni	4.997.145,80	4.948.695,80
Stabili	12.500.000 —	12.500.000 —
Debitori diversi	55.339.913,40	22.712.810,05
Debitori per avalli	52.221.754,80	58.639.498,55
Conti d'ordine:		
Titoli Cassa Previdenza Impiegati	4.217.032 —	4.255.380,70
Depositi a cauzione	2.434.899 —	2.436.899 —
Conto titoli	1.225.011.549,90	1.260.491.555,15
Totale . . . I.	3.013.223.976,50	3.069.456.066,50
PASSIVO.		
Capitale	100.000.000 —	100.000.000 —
Riserva	15.000.000 —	15.000.000 —
Dep. in Conto Corr. ed a Risparmio	341.591.388,80	336.030.406,10
Corrispondenti	1.110.477.610,55	1.139.109.577,30
Accettazioni	46.788.418,15	53.701.692,30
Assegni in circolazione	46.325.743,35	47.671.569,60
Creditori diversi	59.789.781,65	41.630.307,65
Avalli	52.221.754,80	58.639.498,55
Utili	9.365.708,30	10.489.180,15
Conti d'ordine:		
Cassa Previdenza Impiegati	4.217.932 —	4.255.380,70
Depositi a cauzione	2.434.899 —	2.436.899 —
Conto titoli	1.225.011.549,90	1.260.491.555,15
Totale . . . I.	3.013.223.976,50	3.069.456.066,50

Banco di Roma

(Vedi le operazioni in copertina)

SITUAZIONE

	30 settembre 1917	31 ottobre 1917
ATTIVO.		
Cassa	16.136.701,84	15.896.619,27
Portafoglio Italia ed Estero	133.590.218,16	159.802.455,86
Effetti all'incasso per conto terzi	12.904.706,01	12.222.062,76
Effetti pubblici	17.075.304,09	15.923.734,05
Valori industriali	26.045.426,52	25.797.204,94
Riparti	14.013.984,80	13.531.513,05
Partecipazioni diverse	1.758.964,93	1.758.964,93
Beni Stabili	12.270.274,48	38.746.448,31
Conti correnti garantiti	29.147.701,58	184.851.944,07
Corrispondenti Italia ed Estero	183.232.873 —	12.272.745,36
Debitori diversi e conti debitori	46.844.298,98	35.988.305,91
Debitori per accettazioni commerciali	20.226.471,83	19.613.753,88
Debitori per avalli e fideiussioni	1.207.683,53	18.080.690,73
Sezione Commer. e Industr. in Libia	—	—
Mobili, casette di cust. e spese imp.	1 —	1 —
Spese del corrente esercizio	4.089.923,43	4.766.992,39
Depositi e depositanti titoli	276.738.296,97	343.773.574,80
Totale . . . I.	857.627.477,53	903.026.549,96
PASSIVO.		
Capitale sociale	75.000.000 —	75.000.000 —
Fondo di riserva ordinaria	170.036,20	170.036,20
Depositi in conto corr. ed a risparmio	134.962.282,74	134.889.722,76
Assegni in circolazione	6.004.052,48	7.136.452,52
Riparti passivi	10.318,360 —	6.354.399,10
Corrispondenti Italia ed Estero	197.003.444,95	229.127.861,60
Creditori diversi e conti creditori	63.474.804,26	58.340.510,79
Dividendi su n/ Azioni	694.032 —	235.358 —
Risconto dell'Attivo	409.346,68	409.346,68
Cassa di Previdenza n/ Impiegati	58.533.545,35	1.395,42
Accettazioni Commerciali	20.226.471,83	19.613.753,88
Avalli e fideiussioni per c/ Terzi	1.207.683,53	18.080.690,73
Utili lordi esercizio corrente	8.583.572,61	9.893.919,78
Depositanti e depositi per c/ Terzi	340.378.343,83	343.773.113,50
Totale . . . I.	857.627.477,53	903.026.549,96

SITUAZIONI RIASSUNTIVE.

000 omissi	Banca Commerciale				Credito Italiano					Banca di Sconto				Banco di Roma			
	31 dic. 1914	31 dic. 1915	31 dic. 1916	31 mag. 1917	31 dic. 1914	31 dic. 1915	31 dic. 1916	31 mag. 1917	31 dic. 1914	31 dic. 1915	31 dic. 1916	31 mag. 1917	31 dic. 1914	31 dic. 1915	31 dic. 1916	31 mag. 1917	
Cassa Cedole Valute.	80.623	96.362	104.932	97.592	45.447	104.485	115.756	92.818	33.923	56.941	52.483	29.176	11.222	11.854	17.640	15.552	
percentuale	100	119,41	130,15	121,04	100	229,89	254,68	204,22	100	167,84	155,77	86,00	100	105,63	157,25	138,58	
Portafogli cambiali	437.314	304.818	616.683	952.198	253.711	332.626	392.188	884.520	149.339	170.784	373.090	342.583	96.600	90.015	98.776	116.751	
percentuale	100	90,28	186,79	217,73	100	131,62	134,44	202,27	100	114,31	249,87	229,39	100	93,12	102,18	120,78	
Corrisp. saldi debitori	293.629	339.005	395.646	501.666	166.492	172.452	220.642	337.149	94.081	137.155	260.274	447.599	119.546	71.892	105.579	142.463	
percentuale	100	115,45	134,92	170,85	100	103,59	136,13	202,49	100	144,85	274,89	472,74	100	60,13	88,28	110,80	
Riparti	74.457	59.868	67.709	89.994	49.107	36.219	37.148	74.474	16.646	21.117	56.358	40.992	22.070	13.923	8.781	15.188	
percentuale	100	80,78	90,94	120,86	100	73,75	75,64	151,69	100	126,85	339,34	246,25	100	60,08	30,72	68,61	
Portafoglio titoli	47.025	57.675	73.877	54.328	17.560	16.425	13.620	14.540	30.983	41.058	36.616	39.557	77.383	83.643	59.822	56.887	
percentuale	100	122,64	155,24	115,53	100	93,53	77,56	82,80	100	132,51	118,18	127,67	100	108,08	77,31	73,12	
Depositi	166.685	142.101	246.379	257.627	146.895	138.727	239.245	279.323	105.484	117.789	179.969	206.165	126.500	84.720	100.084	120.780	
percentuale	100	85,25	147,68	154,55	100	94,43	163,06	190,15	100	111,66	170,61	195,44	100	66,97	79,11	95,47	

(r) = Società Bancaria. + Credito Provinciale.

Istituti di Emissione Italiani

(Situazioni riassuntive telegrafiche).

(000 omessi)	Banca d'Italia		Banco di Napoli		Banco di Sicilia	
	10 dic.	20 dic.	10 dic.	20 dic.	30 nov.	10 dic.
Cassa..... L.	—	—	283.124	309.215	71.705	76.293
Specie metalliche. »	923.385	923.276	225.632	225.632	—	—
Portaf. su Italia... »	803.373	712.733	272.151	261.937	76.343	76.449
Anticipazioni..... »	573.489	446.773	714.010	708.478	34.318	33.764
Fondi sull'estero (portaf. e c/c) .. »	497.363	493.524	89.201	88.350	22.384	22.391
Circolazione..... »	6.432.530	6.476.384	1.530.405	1.548.758	261.176	283.995
Debiti a vista..... »	847.012	883.035	124.925	131.162	167.860	166.044
Depos. in c/c frutt. »	548.104	553.110	130.748	115.262	39.885	41.253
Rap. ris. alla circ. »	39.39%	42.86%	46.06%	43.75%	9.63%	9.85%

7 (Situazioni definitive).

Banca d'Italia.

	10 ottobre		Differenze
	000 omessi		
Oro..... L.	833.713.434	+	104
Argento..... »	64.609.183	+	14
Valute equiparate..... »	445.732.277	—	11.966
Totale riserva..... L.	1.344.054.895	—	11.847
Portafoglio su piazze italiane..... »	658.444.089	+	19.082
Portafoglio sull'estero..... »	20.818.955	—	12
Anticipazioni ordinarie..... »	326.992.561	—	—
» al Tesoro..... »	360.000.000	—	—
Anticipazioni straordinarie al Tesoro (1)..... »	1.350.000.000	—	—
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato (2)..... »	825.053.317	—	10.822
Titoli..... »	219.661.287	+	15
Tesoro dello Stato - per sommin. biglietti (3)..... »	516.000.000	—	—
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. »	94.724.614	+	89.458
Depositi..... »	10.465.635.247	—	33.746
Circolazione..... »	5.142.990.400	+	159.096
Debiti a vista..... »	695.677.404	+	36.333
Depositi in conto corrente fruttifero..... »	341.124.778	+	24.844
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. »	357.456.128	+	15.419
Rapporto riserva a circolazione (4)..... »	43,44 %	—	—

8 Banco di Napoli.

	10 ottobre		Differenze
	000 omessi		
Oro..... L.	195.533.744	—	—
Argento..... »	29.654.775	—	23
Valute equiparate..... »	95.764.931	+	6.836
Totale riserva..... L.	320.953.440	+	6.814
Portafoglio su piazze italiane..... »	222.222.123	—	1.479
Portafoglio sull'estero..... »	44.352.070	—	—
Anticipazioni ordinarie..... »	97.303.967	—	—
» al Tesoro..... »	94.000.000	—	—
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato (2)..... »	275.980.989	—	6.742
Titoli..... »	109.622.452	+	8.835
Tesoro dello Stato - per sommin. biglietti (3)..... »	148.000.000	—	2.622
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. »	1.402.326.299	+	5.457
Depositi..... »	1.264.697.850	+	26.248
Circolazione..... »	113.227.358	+	1.269
Debiti a vista..... »	95.584.136	+	492
Depositi in conto corrente fruttifero..... »	1.702.762	+	519
Rapporto riserva a circolazione (4)..... »	49,33 %	—	—

9 Banco di Sicilia.

	10 ottobre		Differenze
	000 omessi		
Oro..... L.	39.743.064	—	—
Argento..... »	9.518.543	—	1
Valute equiparate..... »	21.284.566	—	24
Totale riserva..... L.	70.544.164	—	24
Portafoglio su piazze italiane..... »	61.423.842	—	637
Portafoglio sull'estero..... »	11.782.937	—	17
Anticipazioni ordinarie..... »	37.884.036	—	—
» al Tesoro..... »	31.000.000	—	—
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato (2)..... »	71.612.438	+	8.137
Titoli..... »	35.116.826	+	132
Tesoro dello Stato - per sommin. biglietti (3)..... »	36.000.000	—	—
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. »	17.517.517	—	826
Depositi..... »	454.340.410	+	5.205
Circolazione..... »	256.493.200	+	5.950
Debiti a vista..... »	101.852.465	+	6.442
Depositi in conto corrente fruttifero..... »	31.259.187	+	35
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. »	19.476.598	+	260
Rapporto riserva a circolazione (4)..... »	44,06 %	—	—

- (1) DD. LL. 27, 6, 1915 n. 984, e 23, 12, 1915, n. 1813, 4/1/17 n. 63.
- (2) RR. DD. 18 agosto 194, n. 827 e 23 maggio, 1915 n. 711.
- (3) RR. DD. 22, 9, 1914, n. 1028, 23, 11, 1914, n. 1286, e 23, 5, 1915, n. 708.
- (4) Al netto del 40 % dei debiti a vista. Il rapporto è stato calcolato escludendo dalla circolazione i biglietti somministrati al Tesoro, ai termini dei RR. DD. 18 agosto e 22 settembre 1914 nn. 827 e 1028, R. D. 23 novembre 1914, n. 1286 e RR. DD. 23 maggio 1915, nn. 708 e 711 e dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 984, 23 dicembre 1915, n. 1813, 31 agosto 1916, n. 1124 e 4 gennaio 1917, n. 63.

10 BANCO DI NAPOLI

Cassa di Risparmio — Situazione al 30 ottobre 1917

	Risparmio ordinario		Risparmio vincolato p. riscatto pegni		Complessivamente	
	Libretti	Depositi	Lib.	Depositi	Libretti	Depositi
Situazione alla fine del mese precedente	141.685	229.524.914	379	3.001,86	142.064	229.527.916
Aumenti del mese...	1.929	23.492.554	22	298 —	1.951	23.492.852
Diminuzione del mese	143.614	253.017.469	401	3.299,86	144.015	253.020.769
Situaaz. al 31 ott. 1917	142.683	234.417.790	357	2.633,84	143.040	234.420.424

Istituti Nazionali Esteri

11 Banca d'Inghilterra.

(000 omessi)	1917	
	5 dicembre	2 gennaio
Sezione d'emissione		
Biglietti emessi..... L.s.	74.461	76.493
Debito di Stato..... »	11.015	11.015
Altre garanzie..... »	7.434	7.434
Oro monetato ed in lingotti..... »	56.011	58.043
Sezione di Banca		
Capitale sociale..... L.s.	14.552	14.552
Dep. pubbl. (compresi conti del Tes., delle Casse di rispar., degli agenti del Deb. naz., ecc.)..... »	36.458	41.526
Depositi diversi..... »	135.639	158.411
Tratte a 7 giorni e diversi..... »	10	12
Rimanenza..... »	3.310	3.323
Garanzie in valori di Stato..... »	65.913	70.834
Altre garanzie..... »	91.799	106.481
Biglietti in riserva..... »	30.733	29.902
Oro, argento monetato in riserva..... »	1.524	1.156

12 Banca di Francia.

(000 omessi)	1918	
	3 gennaio	10 gennaio
Oro in cassa..... Fr.	3.318.408	3.320.408
Oro all'estero..... »	2.037.108	2.037.108
Argento..... »	246.827	246.827
Disponibilità e crediti all'estero..... »	810.330	869.739
In portafoglio..... »	1.048.246	958.215
Effetti prorogati..... »	1.137.678	1.234.631
Anticipazioni su titoli..... »	1.233.501	1.233.054
Anticipazioni permanenti allo Stato..... »	200.000	200.000
» nuove allo Stato..... »	12.500.000	12.500.000
Buoni del Tesoro francese in conto per antic. dello Stato a governi esteri..... »	3.225.000	3.230.000
Spese..... »	5.922	6.625
Biglietti in circolazione..... »	22.789.122	22.982.791
C. C. del Tesoro..... »	336.604	356.514
C. C. particolari..... »	2.777.719	2.696.979
Utili lordi degli sconti e int. div. della settim. »	—	—

13 Banca Nazionale Svizzera.

(000 omessi)	1917	
	8 dicembre	31 dicembre
Cassa oro..... Fr.	350.139	357.644
Cassa argento..... »	53.222	51.830
Biglietti altre Banche..... »	11.373	12.873
Portafoglio..... »	235.257	362.137
Crediti a vista all'estero..... »	42.495	44.565
Anticipazioni con garanzia titoli..... »	7.593	7.526
Titoli di proprietà..... »	43.153	36.404
Altre attività..... »	19.618	15.104
Capitale..... »	27.940	27.940
Biglietti in circolazione..... »	627.590	702.302
Debiti a breve scadenza..... »	82.260	137.304
Altre passività..... »	31.652	20.339

14 Banca dell'Impero Germanico.

(000 omessi)	1917	
	23 dicembre	31 dicembre
Metallo..... M	2.567.000	2.588.000
Biglietti..... »	1.167.000	1.315.000
Portafoglio..... »	12.618.000	14.596.000
Anticipazioni..... »	6.000	5.000
Circolazione..... »	11.026.000	11.468.000
Conti Correnti..... »	6.335.000	8.050.000

15 Banche Associate di New York.

(000 omessi)	1917	
	27 ottobre	4 nov.
Portafoglio e anticipazioni..... Doll.	4.175.030	3.346.600
Circolazione..... »	32.710	31.500
Riserva..... »	556.240	888.160
Eccedenza della riserva sul limite legale..... »	67.410	113.350

16

(000.000 omessi)	Incasso metallico		Circolazione fiduciaria	c/c e depositi particolari	Portafoglio scontato	Anticipazioni e valori mobiliari	Tasso dello sconto
	oro	argento					

DANIMARCA — Banca Nazionale

		4	402	161	58	16	5
1917 31 agosto...	272	4	402	161	58	16	5
1917 31 ottobre..	265	4	458	99	57	18	5
1917 30 novembre	250	4	456	99	61	21	5

SPAGNA — Banca di Spagna

		1.966	715	2.751	939	433	395	4 1/2
1917 15 dicemb. .	1.966	715	2.751	939	433	395	4 1/2	
1917 22 dicemb. .	1.967	715	2.755	948	432	398	4 1/2	
1917 29 dicemb. .	1.967	711	2.783	960	430	396	4 1/2	

OLANDA — Banca Olandese

		1.457	15	1.800	131	174	196	4 1/2
1917 17 novem. .	1.457	15	1.800	131	174	196	4 1/2	
1917 24 novem. .	1.454	14	1.791	126	157	193	4 1/2	
1917 1 dicemb. .	1.470	14	1.833	106	132	200	4 1/2	

RUMANIA — Banca Nazionale

		154	1	414	14	237	47	5 1/2
1914 18 luglio... .	154	1	414	14	237	47	5 1/2	
1917 21 gennaio..	493	0	1.501	209	210	58	5	
1917 28 gennaio..	493	0	1.514	205	211	58	5	

RUSSIA — Banca dello Stato

		3.448	403	44.429	6.707	37.585	4.536	6
1917 6 ottobre.. .	3.448	403	44.429	6.707	37.585	4.536	6	
1917 14 ottobre.. .	3.456	413	46.107	6.773	38.552	4.869	6	
1917 29 ottobre.. .	3.453	475	48.965	6.723	41.803	4.592	6	

SVEZIA — Banca Reale

		284	5	652	162	290	—	5 1/2
1917 30 giugno... .	284	5	652	162	290	—	5 1/2	
1917 31 luglio... .	286	5	619	205	327	83	5 1/2	
1917 31 agosto... .	286	4	654	202	345	112	5 1/2	

QUOTAZIONI

34 VALORI DI STATO, GARANTITI DALLO STATO, CARTELLE FONDARIE

TITOLI	Gennaio 8	Gennaio 11
TITOLI DI STATO. — Consolidati.		
Rendita 3.50 % netto (1906)	78.42	78.51
» 3.50 % netto (emiss. 1902)	75.20	76.—
» 3.— % lordo	55.—	50.—
Redimibili.		
Prestito Nazionale 4 1/2 %	83.17	82.12
» (secondo)	83.17	82.12
» 5 % (emis. genn. 1916)	87.—	87.—
Buoni del Tesoro quinquennali:		
b) scadenza 1° ottobre 1917	—	—
a) » 1° aprile 1918	—	—
b) » 1° ottobre 1918	—	—
a) » 1° aprile 1919	—	—
b) » 1° ottobre 1919	—	—
c) » 1° ottobre 1920	—	—
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili		
3 % netto redimibili	—	352.—
5 % del prestito Blount 1866 (1)	91.80	91.—
3 % SS. FF. Mediterranee, Adriatiche, Sicule (1)	293.00	294.30
3 % (com.) delle SS. FF. Romane (1)	—	338.—
5 % della Ferrovia del Tirreno (1)	428.25	429.—
3 % della Ferrovia Maremmana (1)	455.—	—
5 % della Ferrovia Vittorio Emanuele (1)	345.—	—
3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia (1)	—	—
3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	—	342.—
3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D. I. (1)	345.—	344.—
5 % della Ferrovia Centrale Toscana (1)	580.—	—
5 % per lavori Risanamento città di Napoli (1)	—	—
TITOLI GARANTITI DALLO STATO.		
Obbligazioni 3 % Ferrovie Sarde (em. 1879-82) (1)	—	300.50
5 % del prestito unif. città di Napoli	78.—	78.—
Ordinarie di credito comunale e provinciale 3.75	402.—	401.50
Speciali di credito comunale e provinciale 3.75	—	—
Credito fondiario del Banco Napoli 3 1/2 % netto	470.47	471.20
CARTELLE FONDARIE.		
Credito fondiario Monte Paschi Siena 5.— %	484.24	484.04
» 4 1/2 %	464.78	—
» 3 1/2 %	441.22	435.08
Credito fondiario Opere Pie San Paolo Torino 3.75 %	—	—
» 3.50 %	481.—	582.50
Credito fondiario Banca d'Italia 3.75 %	480.—	486.62
Istituto Italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	501.51	501.50
» 4.— %	475.—	—
» 3 1/2 %	444.—	446.—
Cassa risparmio di Milano 5.— %	—	—
» 4.— %	502.50	503.—
» 3 1/2 %	473.—	473.—

(1) Compresi interessi.

35 Valori bancari.

	31 dic. 1913	31 lugl. 1914	28 lugl. 1917	4 agos. 1917	11 agos. 1917	25 agos. 1917
Banca d'Italia L.	1431.50	1350—				
Banca Comm. Italiana	528.50	717—	manca no			
Credito Italiano	512.50	517—	manca no			
Banca Italiana di Sconto	—	—	manca no			
Banco di Roma	104—	92—	manca no			

36 Valori industriali.

Azioni	31 dic. 1918	31 lugl. 1914				
Ferrovie Meridionali L.	540	479				
» Mediterranee	254	212				
» Venete Second.	115	98				
Nav. Gen. Italiana	408	380				
Lanificio Rossi	1442	1380				
Lanif. e Canap. Naz.	154	134				
Lan. Naz. Targetti	82.50	70				
Coton. Cantoni	359.47	339				
» Veneziano	47	43				
» Valserrano	172	154				
» Furter	—	46				
» Turati	—	70				
» Valle Ticino	—	—				
Man. Rossari e Varzi	272	270				
Tessuti Stampati	109	98				
Manifattura Tosi	—	96				
Tes. ser. Bernasconi	—	54				
Cascami Seta	—	—				
Acciaierie Terni	1512	1095				
Siderurgia Savona	168	137				
Elba	190	201				
Ferriere Italiane	112	86.50				
Ansaldo	272	210				
Off. Mecc. (Miani e Silv.)	92	78				
Off. Breda	—	300				
Off. Meccaniche Italiane	—	34				
Miniere Montecatini	132	110				
Metallurgia Italiana	112	99				
Autom. Fiat	108	90				
» Spa	—	24				
» Bianchi	98	94				
» Isotta-Fraschini	15	14				
Edison	552	536				
Vizzola	804	776				
Elettrica Conti	—	308				
Marconi	—	40				
Unione Concimi	100	82				
Distillerie Italiane	65	64				
Raffinerie L. L.	314	286				
Industrie Zuccheri	258	226				
Zuccherificio Gulinelli	73	66				
Eridania	574	450				
Molini Alta Italia	199	176				
Italo-Americana	160	68				
Dell'Acqua (esport.)	104	77				

37 BORSA DI PARIGI

	Dicembre	Dic. 10	Dic. 11	Dic. 17	Dic. 19	Gennaio 11	Gennaio 12
Rend. Franc. 3 % per.	59 50	59 50	58 50	58 50	58 25	58 25	58 25
» Franc. 3 % ann.	67 —	—	67 —	67 25	—	—	68 —
» Franc. 3 1/2 %	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Fr. nuovo	87 95	87 95	88 10	88 15	88 45	88 45	88 45
» Prestito Fr. 5 %	—	—	—	—	—	—	—
Tunisina	—	—	318 —	319 —	328 50	329 —	329 —
Rend. Argentina 1896	—	—	—	—	—	—	—
» 1900	—	—	83 50	—	—	—	—
Obbl. Bulgare 4 1/2	—	265 —	332 —	328 —	385 —	380 —	380 —
Rend. Egiziana 6 %	—	89	85 10	92 35	93 25	94 10	94 —
» Spagnola	115 40	—	114 60	114 10	117 50	—	—
» Italiana 3 1/2	—	—	—	—	—	—	—
» Portoghese nuovo	—	—	62 25	—	62 50	61 10	61 10
» Russa 1891	30 —	36 —	—	—	36 50	36 50	36 50
» » 1906	56 35	56 —	—	—	55 50	56 50	56 50
» » 1909	49 50	48 —	—	—	40 50	49 50	49 50
» Scrba	—	—	—	—	—	—	—
» Turca	57 —	57 —	—	—	56 70	62 —	—
Banca di Francia	571 —	571 —	—	—	—	903 —	997 —
Banca di Parigi	—	—	—	—	—	—	650 —
Credito Fondiario	665 —	—	—	—	665 —	—	—
Credit. Lyonnais	1090 —	1136 —	—	—	1100 —	1090 —	1100 —
Banca Ottomana	445 —	—	—	—	—	—	470 —
Metropolitain	437 —	—	—	425 —	426 50	425 —	428 —
Suez	4652 —	4670 —	4600 —	4600 —	4600 —	4600 —	4600 —
Thomson	828 —	826 —	834 —	827 —	840 —	850 —	850 —
Andalouse	411 —	—	—	—	—	—	—
Lombarde	145 —	146 —	143 —	143 50	182 —	182 —	182 —
Nord Spagna	415 —	418 —	410 —	411 —	413 —	413 —	413 —
Saragozza	448 —	454 —	445 —	448 50	453 —	451 —	451 —
Piombino	118 —	117 —	114 —	113 75	122 —	123 —	123 —
Rio Tinto	1825 —	1810 —	1820 —	1840 —	1827 —	1827 —	1827 —
Chartered	23 50	—	23 —	23 —	22 75	22 50	22 50
Debeers	373 50	—	365 —	365 —	387 —	387 —	387 —
Ferrelia	21 25	—	21 25	—	20 75	—	—
Geduld	60 50	60 50	—	—	58 25	50 50	50 50
Goldfields	45 25	46 —	41 25	41 25	—	41 —	41 —
Randfontein	21 25	—	—	—	19 50	19 50	19 50
Rand Mines	86 —	86 —	77 —	77 —	81 —	80 25	80 25

38 BORSA DI LONDRA

	Dicembre	Dic. 10	Dic. 11	Dic. 12	Dic. 13	Gennaio 10	Gennaio 11
Prestito francese	77 —	77 —	77 —	76 3/8	79 3/8	79 1/2	79 1/2
Consolidato inglese	—	—	54 7/8	54 3/4	55 1/4	55 1/8	55 1/8
Rendita spagnola	107 1/4	—	—	106 1/4	108 1/4	108 3/4	108 3/4
» egiziana	—	—	83 3/4	83 3/4	—	85 1/4	85 1/4
» giapponese 4 %	73 3/4	73 1/2	73 1/4	72 3/4	71 1/4	71 1/4	71 1/4
Uruguay 3 1/2	72 —	72 1/4	73 1/4	—	75 1/4	75 1/4	75 1/4
Turca	—	—	—	—	—	—	—
Marconi	3 1/2	3 1/2	3 1/2	3 3/32	3 1/8	3 3/8	3 3/8
Argento in verghe	42 1/2	42 1/2	42 1/2	42 7/8	45 1/8	45 1/8	45 1/8
Rame	110 —	110 —	110 —	110 —	110 —	110 —	110 —

39 BORSA DI NEW-YORK

	Dicembre	Dic. 14	Dic. 15	Dic. 18	Dic. 19	Dic. 10	Dic. 11
C. su Londra 60 g. D.	4 71 25	4 71 25	4 71 25	4 71 25	4 71 25	4 71 25	4 71 25
» dem. bills	4 75 25	4 75 25	4 75 25	4 75 25	4 75 25	4 75 25	4 75 25
» Cable transf.	4 76 45	4 76 45	4 76 45	4 76 45	4 76 45	4 76 45	4 76 45
» Parigi 60 g.	5 73 1/2	5 75 1/4	5 74 —	5 74 —	5 73 1/2	5 73 1/2	5 73 1/2
Berlino	—	—	—	—	—	—	—
Argento	84 3/4	85 3/4	85 1/4	85 1/4	90 1/4	89 3/4	89 3/4
Archison Topeka	82 1/4	79 1/4	79 —	76 1/4	85 —	85 1/4	85 1/4
Canadaia Pacific	132 1/4	127 3/4	129 1/4	128 —	135 3/4	136 1/4	136 1/4
Illinois Central	93 —	90 —	87 —	86 —	93 1/4	94 1/4	94 1/4
Louisville e Nashville	113 1/4	110 —	106 —	104 3/4	112 —	112 —	112 —
Pensylvania	44 3/4	43 7/8	43 —	40 1/4	45 1/4	46 —	46 —
Southern Pacific	81 1/4	19 1/4	79 —	77 —	83 1/4	84 1/4	84 1/4
Union Pacific	110 1/4	107 1/4	105 1/4	102 1/4	114 —	115 1/4	115 1/4
Anaconda	56 —	55 1/2	55 1/4	54 —	60 1/4	62 —	62 —
U. E. S. Steel Com.	—	85 1/4	82 1/4	80 1/2	92 1/4	94 3/4	94 3/4

40 STANZE DI COMPENSAZIONE

Operazioni	Genova settembre	Milano novembre
Totale operazioni	6.325.341.023,32	5.396.001.649,36
Somme compensate	6.286.551.192,19	5.063.797.648,02
Somme con denaro	38.789.836,13	